



REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

REGIONE DEL VENETO

Venezia, lunedì 26 ottobre 2020

Anno LI - N. 159

PARTE SECONDA

CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE E DELIBERAZIONI

Sezione prima

ORDINANZE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 145 del 26 ottobre 2020

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni. 1

[Protezione civile e calamità naturali]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 884 del 20 ottobre 2020

DOLOMITI DERIVAZIONI SRL Impianto idroelettrico sul Torrente Liera Comune di localizzazione: Canale d'Agordo (BL) Procedura di V.I.A. (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., DGR n. 1628/2015, DGR n. 568/2018). Adozione del provvedimento di VIA non favorevole. 4

[Ambiente e beni ambientali]

Direzione - Redazione

Dorsoduro 3901, 30123 Venezia - Tel. 041 279 2862 - 2900 - Fax. 041 279 2905

Sito internet: <http://bur.regione.veneto.it> e-mail: uff.bur@regione.veneto.it

Direttore Responsabile avv. Mario Caramel

PARTE SECONDA

CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI

Sezione prima

ORDINANZE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(Codice interno: 431714)

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 145 del 26 ottobre 2020

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni.*[Protezione civile e calamità naturali]*

Note per la trasparenza:

Alla luce dell'esperienza maturata e dei dati epidemiologici e sanitari raccolti, vengono adottate misure di adeguamento delle restrizioni disposte con precedenti provvedimenti.

Il Presidente

Visti l'art. 32 e 117, commi 3 e 4, Cost.;

Visti l'art. 32 l. 833/78, l'art. 117, d.lgs. 112/98, l'art. 50, comma 5, d.lgs. 267/00 e il d.lgs. 1/18;

Premesso che l'Organizzazione Mondiale della Sanità in data 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia Covid-19 un'emergenza di sanità pubblica internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 "*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*", il cui art. 1, comma 14, dispone che "*Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali*" e il cui comma 16, a seguito di modifica recata dal d.l. 125/20 non ancora convertito, stabilisce che "*In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 2 maggio 2020, e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d'intesa con il Ministro della salute, anche ampliative*";

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020 che ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021;

Visto il decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125 "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, che sostituisce i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 e del 18 ottobre 2020;

Rilevato, sulla base dei dati accertati in data 26 ottobre 2020, ore 17, da Azienda Zero, che la situazione del contagio da Covid-19 registra nel territorio regionale un incremento di contagi, con un numero di soggetti attualmente positivi pari a 17417, 613 ricoverati positivi in ospedali per acuti in area non critica e 77 ricoverati positivi in terapia intensiva, in rilevante e rapido incremento, su una disponibilità comunque di posti di terapia intensiva di 464 posti base e un totale di 825 posti di terapia intensiva disponibili per contagio Covid-19, con conseguente adeguatezza, allo stato, dell'offerta di strutture sanitarie pubbliche per far fronte ad ogni esigenza sanitaria inerente alla gestione del contagio;

Rilevato che il Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020) del Ministero della Salute, Dati relativi alla settimana 12-18 ottobre 2020 (aggiornati al 20 ottobre 2020), registrano:

- Casi totali: 32210 | Incidenza cumulativa: 656.32 per 100000
- Casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 5/10-11/10: 2977 | Incidenza: 60.66 per 100000
- Rt: 1.15 (CI: 0.94-1.5) [medio 14gg]

Rilevato, sulla base della valutazione formulata dalla Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, operata sulla base del documento denominato "*Approccio alla ri-modulazione delle misure di contenimento/mitigazione a livello regionale/PA in ambito di ipotetici scenari di trasmissione del virus SARS-CoV-2 sul territorio nazionale nel periodo autunno-invernale*" che sussista una situazione inquadrabile tra lo scenario 2 e lo scenario 3 del suddetto documento;

Rilevato, relativamente alla previsione di cui all'art. 1, comma 9, lett. s), del DPCM 24.10.2020, che, alla luce dei dati riportati sopra, sussistano, con riguardo a tutto il territorio regionale, le situazioni critiche e di particolare rischio, anche tenuto conto della mobilità degli studenti, che impongono l'incremento del ricorso alla didattica digitale integrata;

Rilevato, peraltro, che appare non giustificata l'alternativa che risulta porre la disposizione della lett. s) predetta tra il mantenimento dell'attività didattica in presenza, in caso di insussistenza delle condizioni ivi descritte per l'attivazione o incremento della didattica digitale integrata e, ove le suddette condizioni sussistano, l'applicazione della didattica digitale integrata nella soglia minima e inderogabile verso il basso del 75%, senza alcuna graduazione intermedia tra la didattica in presenza totale e la suddetta soglia (definita minima nella citata lett. s);

Ritenuto, a fronte di quanto appena sopra osservato, di esprimere comunque l'indirizzo, ferma l'autonomia delle istituzioni scolastiche, per il quale va favorita il più possibile la didattica in presenza relativamente alle prime classi del ciclo di studi delle scuole superiori;

Ritenuto che sussistano ragioni di necessità della tutela della salute dei lavoratori in trasferta plurigiornaliera che impongono l'autorizzazione all'erogazione del servizio di mensa per il tramite degli esercizi di ristorazione anche oltre l'orario delle 18;

Acquisito il parere favorevole alla presente ordinanza della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;

Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale,

ordina

A. Attività scolastica. Formazione professionale

1. Per le ragioni di ordine sanitario di cui in premessa, a decorrere dal 28 ottobre e fino al 24 novembre 2020 gli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado, statali e paritari, adottano la didattica digitale integrata complementare alla didattica in presenza per gli studenti dei percorsi di studio e per gli iscritti ai percorsi di secondo livello dell'istruzione degli adulti, con criteri di rotazione fra le classi o fra gli studenti all'interno delle classi. In ogni caso deve essere assicurato il ricorso alla didattica digitale integrata per non meno del 75% degli studenti.

2. Per gli istituti di cui al punto precedente, è raccomandata l'applicazione dell'attività didattica in presenza prioritariamente nelle classi prime.

3. Le modalità concrete di attuazione delle misure di cui al punto 1) e della raccomandazione di cui al punto 2) sono definite dalle Istituzioni scolastiche, facendo ricorso alla flessibilità organizzativa di cui agli articoli 4 e 5 del D.P.R. n. 275/1999 e nel rispetto delle linee guida per la didattica digitale integrata adottate con decreto del Ministro dell'Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e successive modifiche.

4. E', comunque, sempre garantita la didattica in presenza agli alunni con disabilità certificata, mentre sono favoriti i percorsi di istruzione domiciliare per gli alunni con patologie gravi o immunodepressi (cd. alunni "fragili"), secondo quanto previsto dall'ordinanza del Ministro dell'Istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020 e successive modifiche.

5. A decorrere dal 28 ottobre e fino al 24 novembre 2020 le Scuole di istruzione e formazione professionale (IeFP) sono invitate ad adottare la didattica digitale integrata complementare alla didattica in presenza per gli studenti di tutti gli indirizzi di studio, con criteri di rotazione fra le classi o fra gli studenti all'interno delle classi, ove possibile e compatibilmente con le esigenze di attività di laboratorio e pratiche e con priorità per le classi prime. Si suggerisce il ricorso alla didattica digitale integrata per il 75% degli studenti e si invita a riservare la quota parte di didattica in presenza alle attività laboratoriali che risultano difficilmente compatibili con la didattica digitale integrata complementare.

B. Mense per lavoratori

In attuazione della lett. ee) dell'art. 1, comma 9, del DPCM 24.10.2020, per i lavoratori in trasferta per più giorni è consentita l'effettuazione, previo apposito contratto, di attività di mensa per addetti di una o più imprese in trasferta presso esercizi autorizzati all'attività di somministrazione, senza limite di orario. Possono essere ammessi solo i lavoratori nominativamente indicati dal rispettivo datore di lavoro e nel rispetto dell'orario predeterminato, suddiviso in turni, ove non ospitati in strutture alberghiere con ristorante. Devono essere rispettate le linee guida di cui alla scheda sulla ristorazione dell'allegato 9 del DPCM 24.10.2020 e successive modifiche.

L'esercente dà comunicazione preventiva del servizio al comune.

C. Disposizioni finali

Fatto salvo il diverso termine fissato nella lettera A), la presente ordinanza ha effetto dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione fino al 24 novembre 2020.

Le disposizioni potranno essere modificate e revocate integralmente a fronte di mutamenti epidemiologici e normativi.

Rimane efficace, per quanto non modificato dal presente provvedimento e dal DPCM 24.10.2020, l'ordinanza n. 141 del 17.10.2020.

Per quanto non regolato dalla presente ordinanza e dall'ordinanza richiamata, valgono le disposizioni di legge e dei Decreti del Presidente del Consiglio attuativi del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33.

Le disposizioni attuative e specifiche delle previsioni della presente ordinanza adottate dalle strutture regionali sono efficaci dalla pubblicazione sul sito internet della Regione.

La violazione delle presenti disposizioni comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 e dall'art. 2 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, oltre a quelle previste dalle ordinanze prorogate.

L'accertamento delle violazioni, con possibile applicazione delle misure cautelari, compete agli organi di polizia di cui all'art. 13 della legge n. 689/81; le sanzioni pecuniarie sono destinate all'ente di appartenenza dell'organo accertatore; l'applicazione delle sanzioni pecuniarie e accessorie compete, per quanto riguarda la violazione delle ordinanze regionali, ai comuni ai sensi della l.r. 10/77.

La presente ordinanza viene comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

È incaricata dell'esecuzione del presente provvedimento la Direzione competente.

Il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

Il presente atto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Luca Zaia

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE

(Codice interno: 431202)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 884 del 20 ottobre 2020

DOLOMITI DERIVAZIONI SRL Impianto idroelettrico sul Torrente Liera Comune di localizzazione: Canale d'Agordo (BL) Procedura di V.I.A. (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., DGR n. 1628/2015, DGR n. 568/2018). Adozione del provvedimento di VIA non favorevole.*[Ambiente e beni ambientali]***Note per la trasparenza:**

Il presente provvedimento costituisce provvedimento di VIA non favorevole per il progetto presentato dalla società Dolomiti Derivazioni S.r.l. denominato "Impianto idroelettrico sul Torrente Liera" localizzato nel Comune di Canale d'Agordo (BL). Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza presentata dalla società Dolomiti Derivazioni S.r.l., acquisita agli atti con prot. n. 46382 del 04/02/2019; parere non favorevole di compatibilità ambientale (n.105) espresso dal Comitato Tecnico regionale V.I.A. in data 11/03/2020; verbale della seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 11/03/2020 approvato nella seduta di Comitato del 25/03/2020; comunicazione alla ditta proponente, in attuazione alle disposizioni dell'art. 10 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., avvenuta con nota prot. n. 0169083 del 27/04/20 e prot. n. 0168507 del 27/04/20; osservazioni in merito ai motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza presentate dal proponente ed acquisite con prot. n. 204501 del 25/05/2020; conferma del parere non favorevole di compatibilità ambientale (n.123) espresso dal Comitato Tecnico regionale V.I.A. in data 15/07/2020; verbale della seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 15/07/2020 approvato nella seduta di Comitato del 29/07/2020.

Il Direttore

PREMESSO che:

- In data 04/02/2019 la società Dolomiti Derivazioni S.r.l., con sede legale in Via Alemagna n. 9 - 32010 Ospitale di Cadore (BL), C.F. e P. IVA 01111020259, ha presentato domanda di Valutazione d'Impatto Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. 4/2016, acquisita con prot. n. 46382 del 04/02/2019.
- Con nota prot. n. 86149 del 01/03/2019 la Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. VIA ha comunicato alle amministrazioni ed agli enti interessati l'avvenuta pubblicazione della documentazione sul sito web e richiesto la verifica formale della documentazione. Con nota del 14/03/2019, acquisita con prot. n. 107141 del 15/03/2019, la società Dolomiti Derivazioni S.r.l. ha comunicato alla Direzione Commissioni Valutazioni U.O. VIA la data, il luogo e l'ora della presentazione del progetto ai sensi dell'art. 14 della L.R. 4/2016. L'annuncio è stato pubblicato sul sito web della Regione Veneto.
- Nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 17/04/2019 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'esame dello stesso.
- Con nota prot. n. 157160 del 18/04/2019 la Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. VIA ha chiesto documentazione integrativa ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. La società Dolomiti Derivazioni, con nota del 14/05/2019, acquisita con prot. n. 190928 del 16/05/2019, ha chiesto la proroga di 120 giorni per la presentazione della documentazione richiesta e con nota prot. 236835 del 10/06/2019 il Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni ha comunicato che, nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 28/05/2019, tra le "Varie ed Eventuali", è stata approvata all'unanimità dei presenti la suddetta richiesta di proroga.
- In data 16/09/2019 la società proponente ha presentato la suddetta documentazione integrativa, acquisita con prot. n. 399191 del 17/09/2019. Con nota prot n. 438548 del 11/10/2019 la Direzione Ambiente ha inviato al proponente la nota di avvio del procedimento amministrativo e comunicato la pubblicazione sul sito web dell'avviso al pubblico di cui all'art. 23, c.1 lett e), del D.Lgs. n. 152/06.
- Risultano pervenute le seguenti osservazioni, di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., tese a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento, formulate dai seguenti soggetti:
 1. Comune di Canale d'Agordo (pervenute il 08/12/2019 e prot. n. 529507 del 09/12/2019);
 2. Prof.ssa Giovanna Ceiner per Italia Nostra- Sezione di Belluno (pervenute il 09/12/2019 e prot. n. 537803 del 12/12/2019);

3. Sig.ra Lucia Ruffato presidente Coordinamento Nazionale Tutela Fiumi Free Rivers Italia (pervenue il 09/12/2019 e prot. n. 540470 del 13/12/2019);
4. Sig. Renato Panciera (pervenue il 10/12/2019 e prot. n. 540475 del 13/12/2019).

• Risultano pervenuti i seguenti pareri:

1. Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno Padova e Treviso (prot.0032125 del 10/12/2019, acquisito con prot.regionale n. 541849 del 16/12/2019);
2. Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali - Sede di Venezia - (prot. n. 0006588 del 09/12/2019, acquisito con prot. reg. n 536506 del 12/12/2019);
3. Area Programmazione e Sviluppo Strategico-Direzione Turismo (prot. n. 0523921 del 04/12/2019);
4. Azienda ULSS n. 1 Dolomiti (prot. n. 0066438 del 15/11/2019, acquisito con prot. n. 496022 del 18/11/2019);
5. UO Forestale - sede di Belluno, nota n.53012 in data 04/02/2020;
6. UO Commissioni VAS Vinca, nota n. 43156, in data 29/01/2020.

CONSIDERATO che l'istanza di procedura di VIA è da intendersi incardinata nell'ambito del procedimento unico ai sensi del D.Lgs. 387/2003;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 "*Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale*";

VISTA la D.G.R. n. 1628/2015;

VISTA la D.G.R. n. 1400/2017;

VISTA la D.G.R. n. 568/2018;

VISTO il parere n. 105 del 11/03/2020, **Allegato A** al presente provvedimento, con il quale il Comitato Tecnico Regionale VIA ha espresso, all'unanimità dei presenti, parere non favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale per il progetto in oggetto;

CONSIDERATO che, nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 25/03/2020, è stato approvato il verbale della seduta del 11/03/2020;

CONSIDERATO che la Direzione Ambiente - U.O. VIA, con nota prot. n. 0169083 del 27/04/20 e prot. n. 0168507 del 27/04/200, ha comunicato al proponente, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;

CONSIDERATO che il proponente ha inviato le proprie osservazioni in merito con nota prot. n. 204501 del 25/05/2020;

VISTO il parere n. 123 del 15/07/2020, **Allegato B** al presente provvedimento, con il quale il Comitato Tecnico Regionale VIA, all'unanimità dei presenti, ha confermato il parere non favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto in oggetto;

CONSIDERATO che il verbale della seduta del 15/07/2020 è stato approvato nella seduta del 29/07/2020;

CONSIDERATO che l'art. 10 comma 5 della L.R. n. 4/2016 prevede che il provvedimento di V.I.A. venga adottato dal dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di V.I.A.

decreta

- che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
- di prendere atto, facendoli propri, dei pareri espressi dal Comitato Tecnico Regionale VIA, n. 105 del 11/03/2020 e n. 123 del 15/07/2020, rispettivamente **Allegato A** e **Allegato B** al presente provvedimento, di cui formano parte integrante e sostanziale, ai fini dell'adozione del provvedimento di VIA non favorevole per il progetto denominato "Impianto idroelettrico sul Torrente Liera" in Comune di Canale d'Agordo (BL), proposto dalla società Dolomiti Derivazioni S.r.l.;
- di adottare provvedimento di VIA non favorevole per il progetto denominato "Impianto idroelettrico sul Torrente Liera" in Comune di Canale d'Agordo (BL), proposto dalla società Dolomiti Derivazioni S.r.l. con sede legale in Via

Alemagna n. 9 - 32010 Ospitale di Cadore (BL), C.F. e P. IVA 01111020259, per le motivazioni espresse dal Comitato Tecnico Regionale VIA, nei pareri n. 105 del 11/03/2020 e n. 123 del 15/07/2020, rispettivamente **Allegato A** e **Allegato B** al presente provvedimento;

- di trasmettere il presente provvedimento alla Provincia di Belluno ai fini dell'adozione dei relativi provvedimenti di competenza in esito all'adozione del provvedimento di VIA non favorevole;
- di trasmettere il presente provvedimento alla società Dolomiti Derivazioni S.r.l. con sede legale in Via Alemagna n. 9 - 32010 Ospitale di Cadore (BL), C.F. e P. IVA 01111020259 PEC: dolomitiderivazioni@pec.it nonché, di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Belluno, al Comune di Canale d'Agordo (BL), all'Area Tecnico-Scientifica della Direzione Generale dell'ARPAV, al Distretto Idrografico Alpi Orientali, alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per l'Area metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso, alla Direzione Operativa - U.O. Genio Civile di Belluno, alla Direzione Operativa - U.O. Forestale Est, alla Direzione Difesa del Suolo - U.O. Supporto di Direzione, alla Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV;
- di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;
- di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Loris Tomiato

ALLEGATO A
AL DECRETO n. 884 del 20 OTT. 2020
REGIONE DEL VENETO

Direzione Ambiente

COMITATO TECNICO REGIONALE V.I.A.
(L.R. 18 febbraio 2016, n°4)

Parere n. 105 del 11/03/2020

OGGETTO: DOLOMITI DERIVAZIONI SRL – Impianto idroelettrico sul Torrente Liera – Comune di localizzazione: Canale d’Agordo (BL) – Procedura di V.I.A. (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., art. 10 della L.R. n. 4/2016 ss.mm.ii, DGR n. 1628/2015, DGR n. 568/2018).

PREMESSA AMMINISTRATIVA

In data 04/02/2019 la società Dolomiti Derivazioni S.r.l., con sede legale in Via Alemagna n. 9 - 32010 Ospitale di Cadore (BL), C.F. e P. IVA 01111020259, ha presentato domanda di Valutazione d’Impatto Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. 4/2016, acquisita con prot. n. 46382 del 04/02/2019.

Con nota prot. n. 86149 del 01/03/2019 la Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA ha comunicato alle amministrazioni ed agli enti interessati l’avvenuta pubblicazione della documentazione sul sito web e richiesto la verifica formale della documentazione.

Con nota del 14/03/2019, acquisita con prot. n. 107141 del 15/03/2019, la società Dolomiti Derivazioni S.r.l. ha comunicato alla Direzione Commissioni Valutazioni U.O. VIA la data, il luogo e l’ora della presentazione del progetto ai sensi dell’art. 14 della L.R. 4/2016. L’annuncio è stato pubblicato sul sito web della Regione Veneto.

Nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 17/04/2019 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso.

Con nota prot. n. 157160 del 18/04/2019 la Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA ha chiesto documentazione integrativa ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. La società Dolomiti Derivazioni, con nota del 14/05/2019, acquisita con prot. n. 190928 del 16/05/2019, ha chiesto la proroga di 120 giorni per la presentazione della documentazione richiesta e con nota prot. 236835 del 10/06/2019 il Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni ha comunicato che, nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 28/05/2019, tra le “Varie ed Eventuali”, è stata approvata all’unanimità dei presenti la suddetta richiesta di proroga.

In data 16/09/2019 la società proponente ha presentato la suddetta documentazione integrativa, acquisita con prot. n. 399191 del 17/09/2019.

Con nota prot n. 438548 del 11/10/2019 la Direzione Ambiente ha inviato al proponente la nota di avvio del procedimento amministrativo e comunicato la pubblicazione sul sito web dell’avviso al pubblico di cui all’art. 23, c.1 lett e), del D.Lgs. n. 152/06.

Risultano pervenute le seguenti osservazioni, di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., tese a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell’intervento, formulate dai seguenti soggetti:

- Comune di Canale d’Agordo (pervenute il 08/12/2019 e prot. n. 529507 del 09/12/2019);
- Prof.ssa Giovanna Ceiner per Italia Nostra- Sezione di Belluno (pervenute il 09/12/2019 e prot. n. 537803 del 12/12/2019);
- Sig.ra Lucia Ruffato presidente Coordinamento Nazionale Tutela Fiumi Free Rivers Italia (pervenute il 09/12/2019 e prot. n. 540470 del 13/12/2019);
- Sig. Renato Panciera (pervenute il 10/12/2019 e prot. n. 540475 del 13/12/2019).

ALLEGATO AAL DECRETO n. 884 del 20 OTT. 2020

Direzione Ambiente

Risultano pervenuti i seguenti pareri:

- Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno Padova e Treviso (prot.0032125 del 10/12/2019, acquisito con prot.regionale n. 541849 del 16/12/2019);
- Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali – Sede di Venezia – (prot. n. 0006588 del 09/12/2019, acquisito con prot. reg. n.536506 del 12/12/2019);
- Area Programmazione e Sviluppo Strategico-Direzione Turismo (prot. n. 0523921 del 04/12/2019);
- Azienda ULSS n. 1 Dolomiti (prot. n. 0066438 del 15/11/2019, acquisito con prot. n. 496022 del 18/11/2019);
- UO Forestale – sede di Belluno, nota n.53012 in data 04/02/2020;
- UO Commissioni VAS Vinca, nota n. 43156, in data 29/01/2020.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

OPERA DI PRESA

L'opera di presa sarà costituita da una traversa dello spessore di circa 1 m che avrà lo scopo di creare un bacino di calma dal quale, mediante l'opera di derivazione laterale, sarà derivata l'acqua da addurre alla centrale di produzione. La traversa realizzata in cls, verrà rivestita in pietra e avrà uno sviluppo di circa 5 m con quota minima di sfioro a 1268,00 m s.l.m. A monte e a valle della traversa verranno posizionati massi intasati in cls, al fine di creare una sorta di bacino di calma, per consentire la derivazione laterale a monte, per regolarizzare il fondo e contenere la forte capacità erosiva della corrente turbolenta a valle della traversa che ne comprometterebbe la stabilità.

La sezione in corrispondenza della nuova opera di presa verrà allargata in sinistra idraulica, sistemando, con una scogliera di protezione di circa 30 metri di materiale reperito nel luogo, la sponda sinistra che diviene progressivamente più acclive rispetto alla sponda dove verrà realizzato il manufatto. L'opera di presa, realizzata in destra idraulica, sarà del tipo "a derivazione laterale", ovvero con la soglia di derivazione disposta lungo la sponda del torrente, a monte della traversa.

Per garantire il transito del DMV si realizzerà un'incisione nella traversa, in destra idraulica, della larghezza di 110 cm, di cui 18 cm saranno tamponati con una lamina metallica; con tale incisione si realizzerà una soglia sfiorante a quota 1267,00 m s.l.m.: variando le dimensioni della lamina che tampona parzialmente l'incisione nella traversa è possibile aumentare la portata rilasciata, per tenere conto di eventuali aggiornamenti delle norme inerenti il rilascio del DMV.

La parte dell'opera di presa, che sarà realizzata a monte della traversa consiste in una coppia di vasche, gli sghiaiatori interno ed esterno, nei quali si realizza la sedimentazione degli elementi litoidi più grossolani trasportati dalla corrente. La portata derivata entra nello sghiaiatore esterno attraverso la soglia di derivazione e passa nell'adiacente sghiaiatore interno. Al di sopra di quest'ultima soglia sono tesi dei trefoli in acciaio per trattenere il materiale galleggiante.

A valle della stessa traversa si realizzeranno, lungo lo stesso asse dello sghiaiatore interno, il dissabbiatore e la vasca di carico: queste tre strutture sono delimitate da soglie di larghezza 3,50 m, con quota di sfioro a 1266,50 m.

All'interno del dissabbiatore, la cui vasca è lunga 13,70 m, si realizza la decantazione delle particelle di materiale litoide più fine. Il materiale decantato si deposita nella canaletta di fondo, dalla quale è periodicamente allontanato attraverso la luce di scarico che si apre immediatamente a monte della vasca di carico che è presidiata da una saracinesca. Il dissabbiatore è provvisto anche di uno scarico di troppo pieno, che consiste in una soglia sfiorante a 1266,85 m s.l.m. lunga 6 m; le portate scaricate sono raccolte da una canaletta posta tra il corpo dello stesso dissabbiatore e la scala di rimonta e da queste conferite ad un pozzo di caduta che si trova sulla verticale dello sbocco dello scarico del dissabbiatore.

Subito dopo la vasca di carico è posizionata la Camera Valvola di Sicurezza nella quale è alloggiato anche il misuratore di portata, che misura la portata istantanea fluente in condotta. Il secondo misuratore sarà posto in centrale a monte della valvola di intercettazione. Elaborando poi in una centralina la differenza fra il segnale di testa condotta e quello di centrale – ad un'eventuale rottura della tubazione si riscontra una differenza non nulla – il sistema di controllo e regolazione provvederà allora all'azionamento degli organi di intercettazione, in modo tale da arrestare la centrale, ed alla segnalazione dell'incidente.

Dalla camera di alloggiamento valvola si diparte la condotta forzata. Si è prevista una apposita struttura di rimonta che permetta alle specie ittiche il superamento della discontinuità costituita dai salti di fondo esistenti

ALLEGATO A
AL DECRETO n. 884 del 20 OTT. 2020

Direzione Ambiente

in corrispondenza della soglia e quindi gli spostamenti necessari per scopi riproduttivi e/o trofici. Tale struttura sarà costituita da 14 bacini, realizzati suddividendo una canaletta in c.a. di larghezza 1 m in altrettante parti, mediante piccole soglie in malta e pietrame distanziate almeno 1 m l'una dall'altra.

CONDOTTA FORZATA

La condotta forzata sarà costituita da una tubazione in PRFV di diametro nominale pari a 800 mm e con sviluppo complessivo di circa 2290 m e, per tutto il tracciato, non interesserà mai l'alveo del torrente. La posa della condotta verrà effettuata ad una distanza dal ciglio di sponda pari ad almeno 7-8 m e sarà garantita lungo tutto il suo sviluppo, dall'opera di presa fino alla centrale di produzione.

All'interno dello scavo della condotta saranno inoltre posizionati due tubi corrugati in polietilene per il passaggio del cavo di potenza per l'alimentazione elettrica dell'opera di presa e delle fibre ottiche per il collegamento tra la stessa opera di presa e la centrale.

Il tracciato della condotta, partendo dall'opera di presa, si innesta dopo 450 m alla strada sterrata esistente in destra idrografica, sotto la quale scorre per 260 m; per i successivi 276 m la condotta ricadrà su area boschiva, per tornare sotto il sentiero per 1000 m circa.

Nell'ultimo tratto sarà nuovamente in area boschiva, al fine di ottenere un profilo regolare del tracciato e, infine, per 150 metri sarà sotto la strada sterrata che porta alla zona dedicata alla costruzione della centrale.

CENTRALE DI PRODUZIONE

La centrale sorgerà al di là dell'attuale strada forestale esistente.

L'edificio risulterà ubicato a quota media di 1117,18 m s.l.m. (quota piazzale), in posizione discosta dal Torrente Liera. L'edificio, la cui struttura portante sarà realizzata interamente in calcestruzzo armato, si presenta su un unico livello posto a quota 1117,23 m s.l.m. A tale livello si trova la parte terminale della condotta forzata, la valvola di macchina ed il gruppo turbina-generatore con i relativi organi e circuiti di comando nonché gli ausiliari e i quadri di controllo e comando. Allo stesso livello si hanno poi i locali di centrale: locale distributore, locale misure, locale trasformatore; in pianta le misure di ingombro risultano pari a 12,20 x 10,00 m mentre la massima altezza fuori terra sarà di quasi 7 m (colmo copertura).

Al suo interno è previsto un carroponte da 10 t a comando manuale per la movimentazione delle componenti più pesanti in fase di montaggio e di manutenzione.

Le pareti esterne saranno rivestite nella zona bassa con pietra locale, mentre nella parte più alta con un assito di legno. Il tetto sarà di tipo tradizionale: avrà due falde spioventi con struttura portante in legno e copertura in tegole piane marsigliesi al di sotto delle quali è prevista un'idonea impermeabilizzazione e coibentazione termica oltre alla posa di pannelli sandwich in lana di roccia ad alta densità per l'isolamento acustico.

Al di sotto della platea di fondazione sarà realizzata una piccola vasca destinata ad accogliere le acque turbinate. Da questa partirà la condotta di scarico di lunghezza pari a 28 m e formata da elementi in cls prefabbricato di diametro pari a 80 cm; tale condotta, scendendo lungo una scarpata esistente, ricondurrà le acque derivate al Torrente Liera, poco a monte di un'opera di presa esistente in loco. L'immissione nel torrente sarà protetta da una scogliera in massi legati con cls.

Dalla centrale partirà anche il cavidotto interrato per la consegna dell'energia prodotta alla rete di distribuzione; avrà uno sviluppo di 700 m ed andrà ad allacciarsi ad un traliccio di una linea di media tensione già presente in zona.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO

Comune sito dell'intervento in progetto: Canale d'Agordo (BL)

Corpo idrico interessato dall'intervento: Torrente Liera

Superficie bacino imbrifero: 23,80 km²

Quota idrica nella vasca di carico: 1.266,70 m s.l.m.

Quota idrica asse turbina: 1.150,00 m s.l.m.

Salto lordo: 151,70 m

Portata massima derivata 1.009 l/s

Minimo Deflusso Vitale 110 l/s

Portata media derivata 460 l/s

Potenza massima netta 1.224 kW

Producibilità annua netta 4.932.266 kWh

Costo stimato 5.255.000 €

ALLEGATO A 20 OTT. 2020
 AL DECRETO n. 884 del _____

Direzione Ambiente

1. DESCRIZIONE DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

Per la redazione del SIA il proponente ha considerato i seguenti quadri di riferimento:

- 1.1 Quadro di Riferimento Programmatico;
- 1.2 Quadro di Riferimento Progettuale,
- 1.3 Quadro di Riferimento Ambientale.

1.1 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

PIANO TERRITORIALE REGIONALE DI COORDINAMENTO

Le aree oggetto di intervento, nel comune di Canale d'Agordo, ricadono nell'ambito di sovrapposizione delle aree SIC e ZPS IT3230043 "Pale di San Martino: Focobon, Pape - San Lucano, Agner - Croda Granda", pertanto l'area è sottoposta alle norme di tutela del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento della Regione Veneto.

Il P.T.R.C. individua nell'area regionale veneta alcuni grandi sottosistemi:

- a. la fascia alpina;
- b. il sistema prealpino e collinare;
- c. il lago di Garda;
- d. la fascia litoranea e lagunare;
- e. la pianura, distinta in:
 - e.1 il sistema della pianura pedemontana;
 - e.2 il sistema pianiziale, percorso dai grandi fiumi, della media e bassa pianura.

Per il progetto in esame risulta di interesse il sottosistema "fascia alpina".

Il proponente ha verificato le indicazioni delle tavole del PTRC vigente ed in particolare:

-TAV. 1 del PTRC, "Difesa del suolo e degli insediamenti":

L'area di progetto:

- risulta sottoposta al vincolo idrogeologico;
- non risulta in zona a rischio sismico;
- non risulta soggetta ad esondazione per alluvioni;
- non risulta ricompresa all'interno della fascia di ricarica degli acquiferi.
- non risulta ricadere nell'area soggetta a scolo meccanico

-TAV. 2 del PTRC, "Ambiti naturalistico-ambientali e paesaggistici di livello regionale":

L'area di progetto:

- risulta in ambiti naturalistici di livello regionale;
- risulta in area di tutela paesaggistica:
- non risulta in aree definite "zona umida";
- non risulta in riserve integrali dello Stato;
- non risulta in zone selvagge.

-TAV. 3 del PTRC, "Integrità del territorio agricolo":

L'area di progetto:

- risulta in ambito di alta collina e montagna.

-TAV. 4 del PTRC, "Sistema insediativi ed infrastrutturale storico e archeologico":

L'area di progetto:

- non risulta in ambiti per l'istituzione di riserve archeologiche;
- non risulta in ambiti per la istituzione di parchi naturali-archeologici;
- non risulta interessata da itinerari di valore storico e storico-ambientale

-TAV. 5 del PTRC, "Ambiti per l'istituzione di parchi e riserve regionali naturali ed archeologici ed aree di massima tutela paesaggistica":

L'area di progetto:

- non risulta in ambiti per l'istituzione di parchi e riserve naturali;

ALLEGATO A
 AL DECRETO n. 884 del 20 OTT. 2020

Direzione Ambiente

- risulta compresa all'interno dell'Area di tutela paesaggistica 46;
- non risulta in ambiti per l'istituzione di riserve archeologiche di interesse regionale;
- non risulta in ambiti per l'istituzione di parchi naturali – archeologici

Per quanto riguarda gli ambiti per l'istituzione di parchi e riserve regionali naturali e archeologiche e aree di tutela paesaggistica, dall'esame della Tavola 5 del P.T.R.C. emerge che le aree di intervento per la realizzazione dell'opera di presa e della centrale idroelettrica ricadono all'interno dell'Area di tutela paesaggistica n. 46 - Valli di Gares e S. Lucano.

IL PIANO DI AREA DELLE VALLI DEL BIOIS E DI GARES

Il "Piano di Area delle valli del Biois e di Gares" è stato adottato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3667 del 29 novembre 2005.

Il Piano di Area è relativo al territorio dei Comuni di: Canale d'Agordo, Cencenighe Agordino, Falcade, San Tomaso Agordino, Vallada Agordina.

Geograficamente confina a nord con Rocca Pietore, ad est con i comuni di Alleghe e Taibon Agordino, a sud con il comune di Taibon Agordino e la Provincia di Trento, ad ovest con la Provincia di Trento.

La Carta delle Fragilità evidenzia che la posizione dell'impianto non è in una zona con caratteristiche di dissesto idrogeologico legata al corso del torrente.

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (P.T.C.P.) DELLA PROVINCIA DI BELLUNO

Considerando, nel dettaglio, l'elaborato cartografico denominato "Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale", che accompagna il Piano, si rilevano, per il sito di intervento, gran parte degli elementi già evidenziati nei piani di natura sovraordinata; in particolare:

- presenza della Rete Natura 2000;
- presenza di vincolo idrogeologico forestale del R.D. 3267/1923;

Dalla Tavola 3 (Sistema Ambientale) si evidenzia che il tratto fluviale interessato dall'impianto risulta inquadrato come nodo ecologico in relazione alla rete ecologica provinciale.

IL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE (P.R.G.) - COMUNE DI CANALE D'AGORDO

Il PRG vigente del Comune di Canale d'Agordo identifica l'area dell'intervento come E1.2 - "Sottozona forestale", E1.5 - Sottozona boschiva in formazione (opera di presa e condotta) e E3.3 - Sottozona agricola di transizione (centrale di produzione).

Per tali zone le N.T.A. nell'art. 27.2 sottolineano che, all'interno di tali ambiti:

- Le nuove costruzioni devono rispettare le caratteristiche tipologiche, costruttive e formali in armonia con le forme tradizionali locali dell'edilizia rurale, secondo quanto specificato dalle norme d'attuazione vigenti.

Per il vincolo paesaggistico l'art. 35 menziona che:

- Il P.R.G. individua con distinta grafia una vasta zona, in gran parte montuosa, che si estende a Sud del capoluogo a partire dalla linea di livello di 1.100 m. s.l.m.

Detta zona è stata dichiarata di particolare interesse paesaggistico ambientale ed è vincolata ai sensi della L. 29.06.39 n° 1497 (tutela delle bellezze naturali) ed ai sensi degli Artt. 27 e 28 della L.R. 61/85.

IL PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME PIAVE

Le cartografie del rischio idraulico, rischio geologico e del rischio valanghe allegate al Piano non evidenziano presenza di pericolosità idraulica o geologica presso i siti di progetto.

Dall'analisi della "carta della localizzazione probabile delle valanghe" si osserva la presenza di aree soggette a possibili movimenti valanghivi lungo il tratto che verrà interessato dal passaggio della condotta di adduzione.

Per tale situazione le N.T.A. al "TITOLO II: Disciplina dell'assetto idrogeologico del territorio", nell'art. 8 sottolineano che, all'interno di tali ambiti:

ALLEGATO A
 AL DECRETO n. 884 del 20 OTT. 2020

Direzione Ambiente

- Nelle aree classificate pericolose e nelle zone di attenzione, ad eccezione degli interventi di mitigazione della pericolosità e del rischio, di tutela della pubblica incolumità e di quelli previsti dal Piano di bacino, è vietato, in rapporto alla specifica natura e tipologia di pericolo individuata:

- realizzare in presenza di fenomeni di colamento rapido (CR) interventi che incrementino la vulnerabilità della struttura, quali aperture sul lato esposto al flusso;

- realizzare locali interrati o seminterrati nelle aree a pericolosità idraulica o da colamento rapido.

Al fine di non incrementare le condizioni di rischio nelle aree fluviali e in quelle pericolose, fermo restando quanto stabilito al comma precedente ed in rapporto alla specifica natura e tipologia di pericolo individuata, tutti i nuovi interventi, opere, attività consentiti dal Piano o autorizzati dopo la sua approvazione, devono essere tali da:

- mantenere le condizioni esistenti di funzionalità idraulica o migliorarle, agevolare e comunque non impedire il normale deflusso delle acque;

- non aumentare le condizioni di pericolo dell'area interessata nonché a valle o a monte della stessa.

1.2 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

Il proponente ha effettuato un'analisi sulle alternative progettuali:

ALTERNATIVE PROGETTUALI:

In alternativa alla costruzione del "progetto ipotesi 1" finora descritto, viene ipotizzata una variante di progetto "ipotesi 2". Questa soluzione alternativa prevede di mantenere invariate le posizioni di opera di presa e centrale di produzione e di realizzare (i) un tracciato di circa 2,4 km della condotta forzata diverso da quello adottato nella soluzione scelta; (ii) un cavidotto di collegamento alla rete di distribuzione in aereo anziché interrato. Il tracciato alternativo della condotta si sviluppa lungo la strada principale che risale la valle in sinistra idrografica del torrente Liera, con posa del tubo in uno scavo a trincea, successivo ricoprimento dello stesso e ripristino finale del manto bituminoso.

CONFRONTO TRA GLI IMPATTI DELLE IPOTESI DI PROGETTO

Considerando gli impatti ambientali della fase di realizzazione, l'ipotesi 2 avrà un maggiore interferenza con l'ambiente antropico, specialmente per la percezione del paesaggio, la viabilità, l'acustica e le attività sociali. Tali elementi sono dovuti alla localizzazione del cantiere per lo scavo e posa della condotta, che interesserà maggiormente i centri abitati e la strada principale della valle. Tuttavia questo permetterà un impatto leggermente minore a carico delle componenti ambientali naturali quali la fauna terrestre e la conservazione degli habitat.

Durante la fase di esercizio questa ipotesi alternativa di progetto causerà maggiori impatti dovuti al cavidotto che è previsto aereo tra la centrale di produzione e l'allacciamento alla rete Enel. La percezione del paesaggio e gli aspetti vegetazionali sono le componenti che subiranno la maggiore interferenza, dal momento che il cavidotto aereo inevitabilmente avrà un impatto visivo e la vegetazione arborea ed arbustiva nell'area di pertinenza del cavo dovrà subire periodicamente interventi di taglio.

La dismissione dell'opera prevederà la demolizione dell'opera di presa, della centrale di produzione e del cavidotto aereo, mentre la condotta resterà interrata e verrà sigillata (come da progetto ipotesi 1) al fine di ridurre gli impatti ambientali ed antropici. Gli interventi nell'area della condotta, sebbene con tempistiche ridotte rispetto alla fase di cantiere, produrranno delle alterazioni della viabilità in punti localizzati. L'alta visibilità del cantiere di dismissione produrrà un impatto negativo per la globale percezione del paesaggio e conseguentemente per le attività sociali della vallata, anche considerando il disturbo acustico a carico delle strutture turistico-ricreative limitrofe.

SCELTA DELL'IPOTESI 1

Le interferenze totali dell'opera in progetto (ipotesi 1) risultano inferiori rispetto a quelle prodotte dall'alternativa (ipotesi 2).

Inoltre l'ipotesi 2 è stata scartata in quanto:

- Il tracciato della condotta risulta sensibilmente più lungo, con tempi e costi maggiori per la realizzazione dello stesso;
- I tempi più lunghi non si riflettono negativamente solo in termini economici ma anche con maggior disagio per la viabilità della valle, specialmente nei periodi di maggior affluenza turistica. La strada in questione, infatti, non presenta percorsi alternativi praticabili;

ALLEGATO A
 AL DECRETO n. 884 del 20 OTT. 2020

Direzione Ambiente

- La posa della condotta necessiterà di tratti di posa alquanto ridotti e di sensi unici alternati, con ulteriori inconvenienti per la viabilità del posto.

Anche la soluzione con cavidotto aereo è stata scartata, in quanto, seppur comportasse il vantaggio di minori costi di realizzazione, tale vantaggio non trova un'effettiva convenienza a fronte di un impatto visivo rilevante.

ALTERNATIVA ZERO

Considerando che inevitabilmente anche scegliendo l'ipotesi meno impattante (ipotesi 1) verranno prodotte interferenze con l'ambiente naturale ed antropico, si vuole confrontare ora l'ipotesi selezionata con l'alternativa zero.

L'alternativa zero consiste nel non costruire l'opera, ovvero lasciare l'ambiente così come è ora senza alcuna applicazione delle fasi di progetto. Tuttavia il proponente evidenzia che in questa alternativa non sarà prodotta energia elettrica da fonti rinnovabili e non verrà effettuato alcun monitoraggio periodico del bacino idrico.

CONFRONTO DEGLI IMPATTI TRA L'IPOTESI 1 E L'ALTERNATIVA ZERO

Si procede ora al confronto tra gli impatti prodotti dall'alternativa zero e quelli relativi alla fase di esercizio dell'ipotesi 1 di progetto complessiva degli accorgimenti di mitigazione.

Durante l'alternativa zero non verranno effettuati monitoraggi delle condizioni chimico-fisico-biologiche dell'ambiente idrico, quindi potrebbe verificarsi una ripercussione sulla qualità e vitalità dell'acqua non essendoci un controllo periodico. Nell'ipotesi 1, lo scopo dell'opera è la produzione di energia elettrica tramite l'utilizzo di fonti rinnovabili riducendo le emissioni di CO2 ed altri inquinanti. Inoltre il consolidamento delle sponde, lo sbarramento di presa e il fondo artificiale andranno a favorire la regimazione delle acque e la stabilità dei versanti. Tali elementi costituiscono un impatto positivo a favore della qualità dell'aria e della componente morfologica. Tuttavia la costruzione del progetto prevede l'occupazione di aree limitate le quali costituiranno una perdita di habitat poco significativa.

Utilizzando il metodo dei punteggi precedentemente illustrato, l'ipotesi di progetto risulta avere un impatto complessivamente positivo durante la fase di esercizio. Per tale ragione il proponente consiglia l'installazione dell'opera per la produzione di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.

1.3 QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

Il proponente ha descritto le componenti potenzialmente soggette a impatto ambientale tra cui:

BIODIVERSITA'

Sono stati considerati gli aspetti che caratterizzano il tema della biodiversità facendo particolare riferimento agli aspetti relativi alla vegetazione dei versanti, alla vegetazione perifluviale, alla fauna connessa agli habitat.

ECOSISTEMI E RETE ECOLOGICA

Osservando ad ampia scala l'area interessata dal progetto emergono nella quasi totalità gli elementi che compongono la rete ecologica.

Tra le aree naturali principali e la stretta pertinenza del fondovalle è presente la buffer zone che collega l'asta torrentizia lievemente interessata dalla presenza antropica alle core areas.

Si osserva inoltre la presenza di corridoi ecologici distinguibili in primari e secondari.

Quello principale è rappresentato dagli alvei del torrente Liera e del torrente Biois con le formazioni ripariali (all'interno del SIC/ZPS, coincidenti con gli habitat 91E0 *Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* e 3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a *Salix elaeagnos*) e la Val de le Perazze, in quanto elemento di connettività fra la buffer zone individuata in sinistra Biois ed il fondovalle. I corridoi secondari sono rappresentati invece da un unico segmento di 91E0 che, in sinistra Liera, congiunge il corridoio principale.

Fra le stepping stones risulta di primario interesse il laghetto di Gares contenuto nell'omonimo biotopo, contornato di zone umide (sorgente e torrente), tratti di Saliceto (habitat 4080), praterie e formazioni forestali, che favorisce l'insediamento di diversi anfibi (*Rana montana*, Tritone alpino, Salamandra alpina); frequente ai suoi

ALLEGATO A
AL DECRETO n. 884 del 20 OTT. 2020

Direzione Ambiente

bordi è anche il Toporagno d'acqua (*Neomys fodiens*). Localizzato in cima alla valle ed in diretto collegamento con il corridoio ecologico del Liera, il laghetto di Gares assume un discreto valore per l'avifauna. Simili per funzione e classificazione nella rete ecologica sono le pozze e gli abbeveratoi dislocati lungo la valle la cui individuazione puntuale appare difficile a causa delle limitate estensioni.

SUOLO E SOTTOSUOLO

Litologia

La porzione della Val Gares oggetto di studio presenta un substrato che alterna domini vulcanici a domini dolomitici, la cui litologia è riportata e descritta nella Carta Geomorfologica della Provincia di Belluno. E' presente una litologia vulcanica riferite al Trias inf.-medio che insieme alle Monzoniti e alle andesiti, costituiscono la stragrande maggioranza delle rocce in affioramento nella parte alta della valle del Liera. Le litologie appartenenti al dominio carbonatico, invece, sono costituite prevalentemente dai Calcari della Marmolada che occupano la parte bassa della valle. Gli affioramenti principali ben visibili di tali litologie sono rappresentati dalle pareti molto acclivi composte dalla Formazione del Werfen (Scitico- 24), dal Conglomerato di Richthofen (Anisico superiore e medio- 24) dalla "Dolomia del Serla" (20) e dalla Formazione di Livinalongo (21b).

I sedimenti ove sono previste condotte, la centrale e l'opera di presa sono caratterizzati dalla presenza di coperture quaternarie.

Dissesti naturali

Dalla carta della franosità è possibile individuare (progetto IFFI) nel tratto d'interesse fenomeni di dissesto idrogeologico localizzati a ridosso delle scarpate rocciose più prossime al fondovalle in sinistra idrografica.

I siti valanghivi appaiono collocati soprattutto lungo le vallecole incise dai rii provenienti dal "Monte Tamer" e dal "Cimon della Stia", nel versante in sinistra idrografica, e dal "Monte Caoz", le "Banche di Caoz" del monte "Cima Caoz" e dal "Monte Pallaladada" in destra idrografica.

Le vallecole laterali che si immettono nel T. Liera mostrano una notevole tendenza all'approfondimento dei rispettivi alvei incidendo le rocce di versante, a causa dell'alta variabilità delle portate e dall'importante trasporto solido.

Aree di caduta massi: si individuano nelle aree sottese alle "Banche di Caoz" ove si osservano depositi antichi e recenti di piccole e medie frane di crollo. Ad oggi è possibile escludere nuovi fenomeni di crollo o caduta massi, comunque i versanti appaiono abbondantemente vegetati pertanto impedirebbero eventi di rotolamento di detriti a valle.

Aree di debris flow: nella cartografia IFFI non si osservano zone a debris flow. In particolare nell'area limitrofa all'opera di presa è presente un piccolo fenomeno di colata detritica tipo grain flow.

Sismicità

Il Comune di Canale d'Agordo, secondo la normativa vigente, è classificato in Zona 3 con accelerazione di picco orizzontale al suolo di riferimento di categoria A, compresa tra 0,05 ag e minore di 0,15 ag. Come osservabile dalla carta della Pericolosità sismica della Regione del Veneto, contenuta nell'allegato A del D.G.R.V. n.71/08

Morfogenesi dei versanti

Il territorio del Comune di Canale D' Agordo è interessato da diverse dinamiche morfogenetiche tipicamente presenti nell'area delle Dolomiti Bellunesi, che, nell'ambito amministrativo succitato si concretizzano in cinque domini morfologici: le zone di fondovalle, i versanti di collegamento tra rilievo e fondovalle, i rilievi ulcanoclastici e marnosi, i rilievi calcareo-dolomitici e l'altopiano delle Pale.

Nella Valle delle Comelle è presente una di queste forme avente fronte sospeso in prossimità del omonimo precipizio e dalla successiva Valle di Gares, che presenta la caratteristica forma ad U, con versanti rocciosi molto acclivi e fondo sub-pianeggiante abbastanza regolare.

I fianchi della valle glaciale presentano forme di erosione che producono deposito solido verso valle con episodi franosi talvolta importanti (debris flow). Il versante orografico destro raggiunge maggiore acclività 35-40°, mentre lungo la sinistra orografica, vi sono dei tratti aventi condizioni morfologiche più favorevoli tali per le quali sono possibili insediamenti rurali quali tabià e baite con relativo fondo agricolo. Il fondo del circo glaciale oltre il paese di Gares è coperto da depositi glaciali di vario tipo (morene, ecc.), sovrastati da depositi alluvionali e detritici, derivanti dalla manipolazione dei depositi glaciali stessi e dal disfacimento dei rilievi circostanti. Il rimaneggiamento del materiale glaciale è operato dagli agenti meteorici e dall'azione del T. Liera,

ALLEGATO A
 AL DECRETO n. 884 del 20 OTT 2020

Direzione Ambiente

i cui accumuli costituiscono la quasi totalità dei terreni di fondovalle. La Valle di Gares nella sua parte terminale, raggiungendo Canale d'Agordo, è caratterizzata da un fondovalle ampio pianeggiante derivante dagli apporti alluvionali postglaciali del Torrente Liera. La successiva azione del Torrente Biois ha inciso lo strato detritico raggiungendo e solcando il substrato roccioso. Ne deriva la presenza di terrazzi alluvionali sulla destra e sulla sinistra orografica del T. Biois e nel tratto terminale del T. Liera.

Caratterizzazione idrogeologica

La rete idrica ed il drenaggio superficiale sono costituiti dal Torrente Liera, tributario nel Torrente Bois in destra idrografica a sud dell'abitato di Canale d'Agordo, che a sua volta è tributario del Torrente Cordevole anch'esso in destra idrografica a Cencenighe Agordino.

I depositi fluviali rappresentano nell'insieme lo stesso complesso idrogeologico, in quanto le caratteristiche di permeabilità sono uniche nelle litologie presenti in valle. Sono dotate di una permeabilità per porosità primaria, legata ad una presenza di materiale grossolano caratterizzato da ciottoli e blocchi spigolosi, alimentati dai calcari e vulcaniti dei versanti di monte.

I complessi idrogeologici sono definiti come un insieme di litotipi simili aventi una comprovata unità spaziale e giaciturale, un tipo comune di permeabilità e un grado di permeabilità relativa che si mantiene entro un grado ristretto di valori.

Il tipo di permeabilità relativa si distingue in porosità primaria e secondaria.

- La porosità primaria dipende dalle caratteristiche genetiche (litologiche o giaciture).
- La porosità secondaria invece dipende dalla storia geologica e quindi dalla porosità acquisita dopo la formazione della stessa roccia (essurazione, degradazione, fatturazione ecc).

I valori di porosità si riferiscono alla tipologia prevalente.

Il grado di permeabilità relativa si articola in quattro intervalli in riferimento al valore di conducibilità idraulica K.

- Altamente permeabili (AP)
- Mediamente permeabili (MP)
- Scarsamente permeabili (SP)
- Impermeabili (IM)

Uso del suolo

L'opera in progetto ricade interamente in area classificata dallo strumento pianificatorio vigente come "E" agricola in generale con le sue sottozonazioni.

In particolare si tratta di copertura del suolo riferibile a formazioni boscate allo stato naturale o gestite da piani di assetto forestali fino alla stretta pertinenza del corso d'acqua.

L'unica patch ove è individuabile un uso del suolo con la presenza antropica si trova a circa un terzo del percorso della condotta forzata, ed è utilizzata a scopo turistico ricettivo in particolare Campeggi, strutture turistiche ricettive a bungalows o simili.

AMBIENTE IDRICO

Il proponente ha utilizzato le seguenti metodologie analitiche e modalità di classificazione:

- Elementi di qualità biologica (EQB);
- Livello di inquinamento espresso dai macrodescrittori per lo stato ecologico (LIMeco);
- Analisi Ittiofaunistica;
- Misurazione delle portate;
- IQM (Indice di Qualità Morfologica);
- Indice di Alterazione del Regime Idrologico (IARI).

PAESAGGIO

Paesaggisticamente la Valle di Garès si presenta come una valle di origine glaciale con forma a U con un fondovalle piuttosto largo, dove scorre il torrente Liera, racchiuso da versanti abbastanza ripidi. La vallata presenta il tipico ambiente montano-dolomitico caratterizzato da una fascia di pecceta che dal fondovalle risale i versanti, sfumando poi nelle praterie in alta quota che a loro volta lasciano poi spazio ai conii detritici e alle pareti rocciose delle vette in testa alla vallata oltre il piano delle Comelle. In particolare i boschi di fondovalle si aprono di tanto in tanto in praterie e nei valloni laterali la copertura erbacea discende interrompendo la

ALLEGATO A
 AL DECRETO n. 884 del 20 OTT. 2020

Direzione Ambiente

continuità forestale della pecceta a causa dei fenomeni valanghivi. Nei prati più elevati sono presenti associazioni di ontano verde. A chiusura della valle gli elementi orizzontali delle pareti rocciose verticali dell'orrido creano un piacevole contrasto con i boschi presenti.

L'intera valle può essere considerata come zona di interesse paesaggistico. Infatti il tipico ambiente dolomitico, l'integrazione reciproca tra bosco e croda, e tra ambiente naturale e ambiente antropico creano un'immagine unica, nella quale questi elementi si fondono in maniera inscindibile.

I contesti urbani sono ben inseriti all'interno del paesaggio grazie ai materiali del legno e della pietra utilizzati per la costruzione degli edifici. Inoltre i nuclei abitati sono di piccole dimensioni.

OSSERVAZIONI, CONTRODEDUZIONI E PARERI

Risultano pervenute le seguenti osservazioni, di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., tese a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento, formulate dai seguenti soggetti:

- Comune di Canale d'Agordo (pervenute il 08/12/2019 e prot. n. 529507 del 09/12/2019);
- Prof.ssa Giovanna Ceiner per Italia Nostra- Sezione di Belluno (pervenute il 09/12/2019 e prot. n. 537803 del 12/12/2019);
- Sig.ra Lucia Ruffato presidente Coordinamento Nazionale Tutela Fiumi Free Rivers Italia (pervenute il 09/12/2019 e prot. n. 540470 del 13/12/2019);
- Sig. Renato Panciera (pervenute il 10/12/2019 e prot. n. 540475 del 13/12/2019).

Risultano pervenuti i seguenti pareri:

- Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno Padova e Treviso (prot.0032125 del 10/12/2019, acquisito con prot.regionale n. 541849 del 16/12/2019);
- Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali – Sede di Venezia – (prot. n. 0006588 del 09/12/2019, acquisito con prot. reg. n. 536506 del 12/12/2019);
- Area Programmazione e Sviluppo Strategico-Direzione Turismo (prot. n. 0523921 del 04/12/2019);
- Azienda ULSS n. 1 Dolomiti (prot. n. 0066438 del 15/11/2019, acquisito con prot. n. 496022 del 18/11/2019);
- UO Forestale – sede di Belluno, nota n.53012 in data 04/02/2020;
- UO Commissioni VAS Vinca, nota n. 43156, in data 29/01/2020.

Con nota n.541849 del 16/12/2019 la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso, ha espresso il seguente parere *“questo Ufficio, esaminati gli elaborati progettuali, lo Studio di impatto Ambientale, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento in argomento, a conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto, esprime parere contrario alla realizzazione del progetto per l'installazione di un impianto idroelettrico sul torrente LIERA (per conto della Società Dolomiti Derivazioni s.r.l.), per le seguenti motivazioni: come esposto nei precedenti punti n. 2.1.a e 2.1.b, la realizzazione dell'impianto idroelettrico in questione determina un impatto sul paesaggio inaccettabile, sia per l'inserimento di strutture tecnologiche moderne che non inseriscono, per tipologia, nel paesaggio vincolato connotato dalla presenza del Torrente Liera e delle relative rive boscate, che per la diminuzione delle portate idriche in alveo che di fatto, oltre ad un impatto paesaggistico ed estetico, possono compromettere l'ecosistema biologico per via delle insufficienti portate di rispetto MDV, anche in considerazione delle temperature più alte, per via della minore quantità d'acqua fluente che per una brusca diminuzione della stessa, immediatamente a valle dell'opera di scarico della centrale.*

L'impianto inoltre risulta ubicato in prossimità degli abitati di Gares e Canale d'Agordo e di una pista ciclopedonale preesistente, area quindi antropizzata ed a forte vocazione turistica, fatto che aumenterà la percezione visiva della diminuzione delle portate idriche in alveo.

Altro fattore che determinerà un aumento dell'impatto negativo è il sommarsi di più opere di presa lungo la stessa asta torrentizia.”

Con nota n.523921 del 04/12/2019 la Direzione Turismo ha confermato *“sia che il progetto costituisce sia una condizione di alterazione e degradazione degli habitat di interesse comunitario e sia l'efficacia della disciplina prevista dalle Misure di Conservazione di cui alla DGR n.786/2016 e ssmi, con particolare riferimento:*

- all'art. 60 *“Limiti all'istallazione di impianti idroelettrici ... Ai sensi della deliberazione del Consiglio regionale 3 maggio 2013, n. 42 i siti della Rete Natura 2000 non sono idonei all'installazione di*

ALLEGATO A
 AL DECRETO n. 884 del 20 OTT. 2020

Direzione Ambiente

- impianti idroelettrici di potenza superiore a 6 kW e aventi caratteristiche specifiche dalla deliberazione citata”;
- all'art. 127 "91E0* "Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*). La realizzazione di attività o progetti che comportino l'alterazione duratura e permanente del regime idrico è vietata".

Con nota n.496022 del 18/11/2019 l'Ulss n.1 Dolomiti ha comunicato che "per quanto di competenza si ritiene rispondente ai requisiti igienico-sanitari...".

Con nota n.123346 del 27/03/2019 il Comando Forze Operative Nord ha comunicato il proprio nulla contro relativo all'opera.

Con nota n.536506 del 12/12/2019 l'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali ha comunicato che "le considerazioni già espresse nella nota di questa Autorità n.1664/7.6 del 26/03/2019 e verificato che non è stato dato adeguato adempimento alle richieste formulate in tale nota, esprime nell'ambito della procedura di VIA parere non favorevole".

In particolare con la precedente comunicazione, pervenuta in data 27/03/2019 n.122143, era stata rappresentata "la necessità che la documentazione già trasmessa sia integrata con una puntuale e circostanziata valutazione degli eventuali apporti idrologici nel tratto sotteso dalla derivazione funzionale a dimostrare che l'effetto combinato del prelievo, dei rilasci, e di tali apporti idrologici induce nel complesso un livello di alterazione morfologica, idrologica e dell'integrità degli habitat compatibile con lo stato ecologico elevato.

Poiché i nuovi elementi conoscitivi richiesti assumono, quale presupposto fondamentale, anche la caratterizzazione del regime idrologico del corpo idrico interessato, è necessario che tali aspetti siano preventivamente confermati dalla competente agenzia regionale di protezione ambientale.

Si rappresenta peraltro che, con riguardo alla "Direttiva Deflussi Ecologici" richiamata in premessa, l'istanza in oggetto:

-ricade nella fattispecie di nuovo prelievo con iter autorizzativo avviato e non completato (alla data di decorrenza di efficacia del dispositivo),

-costituisce secondo i criteri individuati dal Piano di gestione, prelievo significativo.

Pertanto al prelievo dovrà essere applicata la disciplina sul deflusso ecologico, nei termini e nei modi previsti dalla citata direttiva, assicurando in ogni caso il principio di flessibilità delle opere per renderle adattabili all'eventuale rimodulazione del regime dei rilasci.

La UO Forestale – sede di Belluno con nota n.53012 in data 04/02/2020 "comunica parere non favorevole all'approntamento del progetto dell'impianto dato che non risultano convenientemente rappresentate le aree idraulicamente compromesse nei tratti iniziale e finale oltre che in corrispondenza dei collettori in destra idrografica lungo i quali si sono verificati ingenti accumuli di materiale".

VALUTAZIONE D'INCIDENZA

Con nota n. 43156, in data 29/01/2020, la UO Commissioni VAS Vinca ha comunicato che: "Con riferimento alla Vostra nota n. 21507 del 16/01/2020, si segnala che la documentazione acquisita in atti sulla valutazione di incidenza si sostanzia nei dati vettoriali di progetto e in una relazione di integrazione riportante solo alcuni dei paragrafi che dovrebbero costituire lo studio per la valutazione di incidenza ai sensi dell'allegato A alla D.G.R. n. 1400/2017. Tenuto conto che il precedente elaborato sui cui si è basata la richiesta integrazioni (prot. n. 111628 del 19/03/2019) è stato redatto con riferimento alla D.G.R. 2299/2014 (abrogata all'epoca di avvio dell'istanza) e da un Soggetto diverso da quello della relazione di integrazione in argomento, la dichiarazione conclusiva (per le finalità del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.) non può essere fondata anche sui rimanenti paragrafi dello studio, posto che una parte di questi avrebbe comunque dovuto essere oggetto di revisione (ad esempio, gli argomenti che compongono il punto 3.1 della selezione preliminare). Va tuttavia ricordato che, poiché lo studio per la valutazione deve corrispondere ad un documento unitario e congruo in tutte le sue parti, con la predetta richiesta di integrazioni si richiedeva la rielaborazione dei documenti per la valutazione di incidenza anche per uniformarsi alle disposizioni della D.G.R. n. 1400/2017.

Sempre da un punto di vista formale, si evidenzia che nella documentazione agli atti sono assenti la dichiarazione liberatoria di responsabilità sulla proprietà industriale e intellettuale (modello "Allegato F") e la dichiarazione sostitutiva di certificazione (modello "Allegato G").

Per quanto sopra la documentazione risulterebbe incompleta ed insufficiente per procedere con l'esame istruttorio in materia.

ALLEGATO A
AL DECRETO n. 884 del 20 OTT. 2020

Direzione Ambiente

In aggiunta, va detto che tra i due elaborati si riscontra inoltre un'incongruenza rispetto all'identificazione e alla valutazione dell'entità degli effetti sugli habitat di interesse comunitario coinvolgibili dalla realizzazione e messa in esercizio dell'impianto in argomento. Il primo documento riconosce degli effetti nei confronti degli habitat 3240 "Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a *Salix eleagnos*" e per l'habitat 9130 "Faggeti dell'*Asperulo-Fagetum*", 9410 "Foreste acidofile montane e alpine di *Picea (Vaccinio-Piceetea)*"; il secondo invece rispetto a 91E0* "Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)*" e 9410 "Foreste acidofile montane e alpine di *Picea (Vaccinio-Piceetea)*". Al di là dell'assenza di opportune motivazioni a supporto di tale diversità, in entrambe le situazioni risulterebbero interessati alcuni habitat dagli effetti della realizzazione ed esercizio dell'impianto idroelettrico per i quali si determinerebbe un contrasto con le disposizioni fissate dalle misure di conservazione (in particolare DD.G.R. n. 786/2017, n. 1331/2017 e n. 1709/2017), costituendo quindi un possibile elemento ostativo all'impianto in parola.

Ciò nello specifico si realizzerebbe per gli habitat 3240 "Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a *Salix eleagnos*" e 91E0* "Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)*" che risulterebbero identificati all'interno del tratto sotteso dall'opera di prelievo e restituzione del torrente Liera, in cui è attesa una permanente variazione delle condizioni idromorfologiche.

Si evidenzia, a tal riguardo, l'indicazione formulata nella relazione integrativa per l'habitat 91E0* "Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)*", per il quale "[...] la modifica del regime delle acque indotta dalla centrale idroelettrica rappresenterebbe una fonte di degrado, dato il forte legame che c'è tra le caratteristiche ecologiche di queste formazioni e un determinato andamento delle portate." Per quanto sopra, con la stessa relazione è riconosciuta la sussistenza del divieto in parola.

Inoltre, parte del tracciato della condotta forzata ricade all'interno di aree corrispondenti all'habitat 9410 "Foreste acidofile montane e alpine di *Picea (Vaccinio-Piceetea)*", per le quali si realizzerebbe una riduzione dell'estensione dell'habitat a seguito degli interventi di disboscamento e conseguentemente si configurerebbe un'incidenza significativa negativa, come già evidenziato nella nota n. 111628 del 19/03/2019. Questa situazione poi, proprio in ragione del riconosciuto degrado, si realizzerebbe anche nei confronti dell'habitat 91E0* "Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)*".

In conclusione, al di là delle carenze documentali, non sussistono elementi sufficienti per completare positivamente l'attività istruttoria in ottemperanza alle disposizioni statali e comunitarie in materia, ritenendo pertanto ancora valide le richieste avanzate con la nota n. 111628 del 19/03/2019."

VALUTAZIONI SUL PROGETTO E SULLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

Relazione geologica-geotecnica

Le perimetrazioni indicate dal PAI geologico non interessano direttamente il tracciato e le strutture del futuro progetto previste in destra idrografica del torrente Liera.

A tal proposito si deve però segnalare, come anche sottolineato ampiamente nelle osservazioni presentate dal Comune di Canale d'Agordo, che in occasione della tempesta Vaia (novembre 2018) tutto il bacino del torrente Liera è stato interessato da numerosi fenomeni di dissesto idrogeologico (principalmente colate detritiche) segnalati ed evidenziati dagli stessi tecnici regionali impegnati nella mappatura delle criticità verificatesi a seguito dell'evento calamitoso. Alcuni fenomeni di colata detritica, sviluppatasi lungo le valli laterali del Torrente Liera, si sono estesi sino a raggiungere con notevole quantità di materiale detritico il Torrente stesso sino ad interessare la strada forestale di futura collocazione della condotta.

Si fa presente che a seguito della tempesta Vaia, è stata stipulata una convenzione tra l'U.O. Forestale della Regione Veneto e il TESAF per lo studio dei bacini idrografici maggiormente interessati da criticità idrauliche ed idrogeologiche. All'interno di tale convenzione rientra anche lo studio del bacino del Torrente Liera.

Relativamente la cartografia della pericolosità da valanga, redatta dall'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione, contenuta nel Piano di Assetto Idrogeologico del fiume Piave si conferma che l'opera di presa è collocata al limite del lobo terminale di una zona classificata a pericolosità P3, il tracciato della condotta, per quanto questa sia interrata, interseca varie zone a pericolosità P2 (moderata) e P3 (elevata). L'area dove si prevede la realizzazione della centrale non è attualmente interessata da possibili eventi valanghivi.

Per quanto concerne le opere si prevedono scavi profondi dai 3.5 metri (opera di presa) a massimi 4.5 metri (centrale - condotta di scarico) in materiali alluvionali costituiti perlopiù da ghiaie sabbioso-argillose e ciottoli con blocchi intercalati a livelli con abbondante matrice argilloso-limosa. Per tali scavi non vengono previste

ALLEGATO A
 AL DECRETO n. 884 del 20 OTT. 2020

Direzione Ambiente

specifiche modalità di esecuzione, sono solo indicate alcune attenzioni relative alla necessità di un intervento di protezione (piccolo argine) della futura opera di presa da eventuali venute di materiale detritico e all'utilizzo di pompe per l'allontanamento di eventuali venute d'acqua negli scavi.

Piano di monitoraggio e controllo (PMC)

Per la parte biologica, i monitoraggi ante operam sono stati completati secondo il PMC presentato.

Per la parte chimica, si rileva che nella relazione "Monitoraggio ambientale del torrente Liera -Piano di monitoraggio e controllo- fase ante operam (anni 2017-2018)" il proponente non ha riportato evidenze del monitoraggio dei parametri BOD5, COD e Escherichia Coli previsti nel PMC al paragrafo 4.1.1 "Elementi di qualità chimica" e pertanto non risulta adempiuto quanto previsto dal PMC presentato.

Per quanto riguarda la parte idromorfologica, il proponente non ha effettuato il calcolo degli indici IQM e IARI come descritto nel Manuale "Analisi e valutazione degli aspetti idromorfologici" (ISPRA, 2011) e "IDRAIM" (ISPRA, 2016). Tali valutazioni devono essere effettuate a livello di corpo idrico; infatti gli indici IQM e IARI dovrebbero derivare dalla media dei singoli indici valutati per i singoli tratti analizzati, ponderata sulla base delle lunghezze dei tratti stessi.

Nell'analisi dell'indice IARI, la scelta delle portate mensili (serie storica) utilizzate, descritta nella Relazione del PMC Ante Operam 2017-2018 (Par. 4.6.2), a partire dai dati registrati presso la stazione ARPAV del T. Fiorentina a Sottorovei, non è stata motivata dal proponente. Sarebbe risultato utile, per poter verificare se confermare l'utilizzo delle portate giornaliere di Sottorovei, un confronto tra le portate misurate nel Torrente Liera (presentate nel Par. 4.4) e le corrispondenti portate registrate presso la stazione ARPAV di Sottorovei sul T. Fiorentina.

Pertanto l'utilizzo di una serie storica di dati di portata deve essere accompagnata da una spiegazione che giustifichi la scelta di utilizzare una serie di dati registrati presso una stazione di misura in continuo posta in un bacino idrografico diverso.

Si evidenzia inoltre che, alla luce dei dati disponibili di misura delle portate eseguite dal proponente e riassunti nella Relazione del PMC Ante Operam 2017-2018 (Par. 4.4), non emerge una chiara confrontabilità con i corrispondenti dati della stazione sul Torrente Fiorentina, evidenziandosi piuttosto un comportamento anomalo del Torrente Liera nella stagione primaverile (fase di disgelo), con una notevole differenza (sottostima) nei valori di portata specifica q ($l/s \cdot kmq$) rispetto alla stazione sul Torrente Fiorentina. Si desume pertanto che i dati misurati del Torrente Liera, potrebbero non essere confrontabili con quelli della stazione del Torrente Fiorentina.

Poiché l'alterazione del regime idrologico, quantificata attraverso l'indice IARI, rappresenta uno degli elementi di qualità specificamente indicati dall'allegato V della DQA nell'ambito della classe degli elementi di qualità idromorfologica, stando alla Sentenza della CGE Causa-461/13, lo IARI non deve, pena il diniego dell'iniziativa in progetto, subire un declassamento a seguito della realizzazione e messa in esercizio della derivazione d'acqua.

Ciò premesso, se si analizza quanto dichiarato da Acquaprogram S.r.l. nella relazione del 25/09/2018 riguardo allo IARI (vedasi paragrafo 4.6 da pag. 45 a pag. 49), emerge quanto segue:

1. per il tratto a monte della derivazione, viene dichiarato che (vedasi paragrafo 4.6.1) l'impatto (alterazione del regime idrologico) generato dalle derivazioni esistenti è trascurabile e che pertanto l'indice IARI assegna direttamente lo stato "ELEVATO";
2. sebbene Acquaprogram S.r.l. non abbia effettuato il confronto tra IARIante e IARIpost operam (cosa che invece viene fatta per l'IQM e che viene richiesta dalle stesse LL.GG. ARPAV anche per lo IARI - vedasi paragrafo 3.1.5 delle LL.GG. ARPAV), sulla base di quanto riportato al punto 1, pare evidente che allo stato di fatto, in assenza di altre ulteriori derivazioni nel tratto sotteso dall'impianto, possa essere estesa l'assunzione fatta da Acquaprogram S.r.l. per il tratto di monte anche alla restante porzione del C.I. 448_20. Pertanto, volendo avere un valore di riferimento per lo IARI ante operam del C.I. 448_20, questo potrà essere assunto pari al livello soglia del 0,05, superato il quale si passa da IARIante = "ELEVATO" a IARIpost = "BUONO";
3. la valutazione dello IARI per il tratto sotteso effettuata da Acquaprogram S.r.l., pur non entrando nel merito della conformità delle valutazioni condotte con quanto previsto dalle LL.GG. dell'ISPRA (vedasi volume: "Analisi e valutazione degli aspetti idromorfologici" - versione 1.1 - Roma, agosto 2011), ha come esito quello di arrivare a definire uno IARI post operam relativo al tratto sotteso dall'impianto pari a 0,795 (corrispondente alla classe dello IARI "NON BUONO");
4. per determinare lo IARI post complessivo, ovvero rappresentativo di tutto il C.I. 448_20 (cosa che Acquaprogram S.r.l. non ha fatto), occorre eseguire una semplice media pesata, come previsto dalle LL.GG.

ALLEGATO A
AL DECRETO n. 884 del 20 OTT. 2020

Direzione Ambiente

ISPRA (vedasi paragrafo 1.4.6 LL.GG. ISPRA), dei valori dello IARI relativi alle singole tratte omogenee nelle quali è stato preventivamente suddiviso il C.I. in esame. Acquaprogram S.r.l. ha considerato due sole tratte omogenee: tratto a monte e tratto a valle della presa.

Pertanto, sapendo che il tratto sotteso ha una lunghezza di 2,520 km, mentre quella dell'intero C.I. 448_20 risulta essere pari a 4,534 km risulta semplice determinare il valore dello IARI post per tutto il C.I.:

$$\text{IARI post} = (0,05 * 2,014 + 0,795 * 2,520) / 4,534 = 0,464$$

(la soglia per passare da IARI "BUONO" a IARI "NON BUONO" è pari a 0,15)

IARI post C.I. 448_20 risulta quindi palesemente "NON BUONO"

Pertanto, a seguito della realizzazione e messa in esercizio dell'impianto in progetto l'indice IARI passerebbe da "ELEVATO" a "NON BUONO", declassamento che, alla luce della Sentenza della Corte di Giustizia Europea (Grande Sezione) del 01 luglio 2015 (Causa-461/13), comporterebbe il dovere di negare l'autorizzazione del progetto, visto che si ha la palese dimostrazione di un possibile deterioramento dello stato del C.I. 448_20.

Rumore

Si osserva che la classificazione acustica approvata dal Comune non sembra classificare la zona di interesse per l'installazione e in questa ipotesi la valutazione di impatto acustico non valuta il rispetto dei limiti di emissione e immissione. In assenza di classificazione si dovrebbero considerare i limiti transitori. Si evidenzia inoltre che è necessario valutare il rispetto dei limiti di immissione ed emissione in prossimità dell'impianto e in prossimità del ricettore e non solo il rispetto del limite differenziale presso il ricettore.

Terre e rocce da scavo

Il proponente ha presentato il "Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina di rifiuti" nell'ipotesi, considerato un volume complessivo di terre e rocce da scavo di 19135 m3 di cui 13597 m3 destinati a riutilizzo in sito e 5538 m3 in esubero, di gestire come rifiuto il materiale in esubero. In generale, tale scelta di gestire le terre da scavo idonee a riutilizzo come rifiuto, contrasta con quanto disposto dal D.Lgs. 152/2006 laddove indica le priorità di azione nella gestione dei rifiuti mettendo all'ultimo posto lo smaltimento a discarica.

Dal punto di vista degli impatti quindi non si ritiene accettabile la soluzione proposta in quanto è necessario che il materiale da scavo non contaminato allo stato naturale sia riutilizzato fuori sito, secondo quanto previsto dal D.P.R. 120/2017; tale ipotesi prevede la presentazione di un "Piano di utilizzo" ai sensi dell'art. 9 del citato decreto.

Trasporto solido e sicurezza idraulica

Gli eventi della recente alluvione del 27-30 ottobre 2018 hanno evidenziato, dal punto di vista idraulico, un forte scostamento tra le previsioni progettuali e quanto accaduto nella valle del T. Liera. L'analisi geomorfologica del bacino del T. Liera testimonia l'evoluzione in valle di consistenti fenomeni di trasporto. Nel corso del tempo, tali fenomeni hanno realizzato pianie alluvionali, in corrispondenza dei quali il T. Liera ha divagato erodendo la coltre detritica.

Ora, le evidenze dei recenti eventi obbligano a rivalutare complessivamente la presenza di opere d'arte in alveo, non solo mediante un approccio meramente idraulico, ma tramite una valutazione più ampia del fenomeno del trasporto solido.

A riprova di ciò si rileva quanto accaduto recentemente lungo le sponde del T. Liera e lungo l'asse viario di collegamento all'abitato di Gares interrotto in più punti. Pertanto, le singole opere d'arte in progetto e il tracciato della condotta forzata necessitano un approfondimento di rango maggiore.

A tal proposito la UO Forestale - sede di Belluno con nota n.53012 in data 04/02/2020 "*comunica parere non favorevole all'approntamento del progetto dell'impianto dato che non risultano convenientemente rappresentate le aree idraulicamente compromesse nei tratti iniziale e finale oltre che in corrispondenza dei collettori in destra idrografica lungo i quali si sono verificati ingenti accumuli di materiale*".

ALLEGATO A
AL DECRETO n. 884 del 20 OTT. 2020

Direzione Ambiente

VALUTAZIONI CONCLUSIVE

Premesso quanto sopra,

VISTA la normativa vigente in materia, sia statale sia regionale, ed in particolare il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la L.R. 4/2016 in materia di V.I.A., la D.G.R. n. 985/2013, la D.G.R. n. 2299/2014, la D.G.R. 1856/2015, la D.G.R. 1988/2015, la D.G.R. 1628/2015;

VISTE le osservazioni pervenute;

PRESO ATTO che, a seguito dell'istruttoria la Provincia di Belluno, con determina n. 1840, in data 24/10/2016, ha concesso alla società Dolomiti Derivazioni s.r.l. (P.IVA. 01111020259), con sede a Ospitale di Cadore (BL), il diritto di derivare nel territorio del Comune di Canale d'Agordo (BL) dal torrente Liera a quota m 1267,20 s.l.m., moduli massimi 10,09 e medi 4,6 di acqua, per produrre sul salto di m 151,70 la potenza nominale media di kW 684,14 ad uso idroelettrico, e con l'obbligo di garantire il deflusso di una portata continua di rispetto in alveo mai inferiore a moduli 1,10;

ESAMINATO lo Studio di Impatto Ambientale, tenuto conto della documentazione progettuale agli atti e della nota integrativa pervenuta agli uffici VIA;

VALUTATE le caratteristiche del progetto e la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico ed ambientale;

RICHIAMATO il **parere negativo** espresso con nota n.541849 del 16/12/2019 dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso;

RICHIAMATA la nota n.523921 del 04/12/2019 con cui la Direzione Turismo ha confermato " *sia che il progetto costituisce una condizione di alterazione e degradazione degli habitat di interesse comunitario e sia l'efficacia della disciplina prevista dalle misure di conservazione di cui alla DGR n.786/2016, con particolare riferimento: all'art. 60 "Limiti all'installazione di impianti idroelettrici ... Ai sensi della deliberazione del Consiglio regionale 3 maggio 2013, n. 42 i siti della Rete Natura 2000 non sono idonei all'installazione di impianti idroelettrici di potenza superiore a 6 kW e aventi caratteristiche specificate dalla deliberazione citata", all'art. 127 "9180" "Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) ... La realizzazione di attività o progetti che comportino l'alterazione duratura e permanente del regime idrico è vietata"*;

VISTA la Direttiva 2000/60/CE che persegue l'obiettivo di prevenire il deterioramento qualitativo e quantitativo, migliorare lo stato delle acque e assicurare un utilizzo sostenibile, basato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili;

VISTA la deliberazione n. 2 del 03/03/2016 con la quale il Comitato Istituzionale del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali ha approvato il Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali – Aggiornamento del Secondo ciclo di pianificazione 2015-2021, ai sensi dell'art. 13 della Direttiva 2000/60/CE, inserendo al paragrafo 20.4.5 (Volume 8) "Misure di tutela dei corpi idrici in relazione ai prelievi per l'uso idroelettrico", in particolare, il rilascio di concessioni idriche non dovrà quindi incidere negativamente sul raggiungimento degli obiettivi e sullo stato di qualità ambientale del corso d'acqua e a tal fine dovranno essere assicurate adeguate garanzie di tutela;

CONSIDERATO che l'art.7 dello schema di disciplinare di concessione allegato alla Determinazione costitutiva della Provincia di Belluno sopra citata prevede che, fatto salvo il principio sancito dalla Direttiva 2000/60/CE e dagli artt.73 e 77 del D.Lgs. 152/2006 relativo al deterioramento dello stato di qualità del corpo idrico, "le verifiche e l'istruttoria ambientale necessarie a garantire che il provvedimento di concessione non pregiudicherà il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua interessato, troveranno puntuale adempimento nell'ambito del procedimento volto al rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio dell'impianto", di cui fa parte la Valutazione di Impatto Ambientale;

ALLEGATO A
AL DECRETO n. 884 del 20 OTT. 2020

Direzione Ambiente

PRESO ATTO che la derivazione in oggetto interessa il torrente Liera individuato dal codice 448_20 e classificato in stato ecologico ELEVATO;

CONSIDERATO quanto riportato nel punto 9 delle sopra citate "Misure di tutela dei corpi idrici in relazione ai prelievi per l'uso idroelettrico" ovvero che *"nei corpi idrici in stato elevato possono essere ammesse derivazioni ad uso idroelettrico ovvero varianti significative di derivazioni esistenti esclusivamente a condizione che sia documentata la compatibilità del prelievo rispetto all'obiettivo di mantenimento dello stato di qualità ambientale elevato e che tale circostanza sia confermata dal successivo monitoraggio post operam"*;

RICHIAMATO il parere negativo espresso con nota n.536506 del 12/12/2019 dall'Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali – sede di Venezia, causa mancato adempimento alle richieste formulate con la nota n. 1964 del 26/03/2019 in cui si chiedeva al proponente ulteriori valutazioni tecnico scientifiche finalizzate a dimostrare il mantenimento nel tempo dello stato ecologico elevato del corpo idrico, come indicato nelle misure di tutela dei corpi idrici in relazione ai prelievi per l'uso idroelettrico;

CONSIDERATO che il proponente fornisce un risultato dell'indice IARI post opera, per il tratto sotteso del Torrente Liera, "NON BUONO", per cui si ha un decadimento dell'indice dallo stato "ELEVATO" a "NON BUONO"; tale stato viene confermato anche dai calcoli effettuati nel corso dell'istruttoria a partire dai dati utilizzati dal proponente stesso;

CONSIDERATO altresì che il decadimento dello IARI è la dimostrazione di un possibile deterioramento dello stato del C.I. 448_20;

CONSIDERATO che il passaggio da uno stato ecologico "ELEVATO", quale quello attualmente riconosciuto dalla classificazione ufficiale per il C.I. in argomento ad uno stato ecologico "BUONO", risulta essere in contrasto con gli obiettivi di qualità previsti dal Piano di gestione attualmente in vigore per il C.I. 448_20, ovvero il mantenimento dello stato ecologico "ELEVATO";

RICHIAMATO il principio dell'azione ambientale invocato dall'art. 3-ter del D.Lgs. 152/2006, che recita quanto segue: "La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio "chi inquina paga" che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale";

RICHIAMATO il principio di precauzione di cui all'art. 174, paragrafo 2, del Trattato CE, secondo il quale: "in caso di pericoli, anche solo potenziali, per la salute umana e per l'ambiente, deve essere assicurato un alto livello di protezione"; principio che trova maggiori indicazioni in merito alla sua effettiva attuazione nell'art. 301 del D.Lgs. 152/2006;

CONSIDERATO

- che con deliberazione n. 1 del 14/12/2017 la Conferenza Istituzionale permanente del Distretto delle Alpi Orientali ha adottato, ai sensi dell'art. 65 commi 6 e 7 del d.lgs. 152/2006, la "Direttiva per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di Gestione del Distretto idrografico delle Alpi Orientali" in vigore dal 1° luglio 2018;
- che con la Deliberazione citata, nota come Direttiva Derivazioni (o DD), vengono introdotti dei criteri metodologici di valutazione della compatibilità ambientale delle derivazioni e che con la medesima è stato stabilito che tali criteri assumano valore di linea guida in regime transitorio per le istanze in corso di istruttoria alla data di adozione,
- che i criteri contenuti nell'approccio metodologico della DD 1/2017 permettono di costruire una matrice con cui valutare il rischio di deterioramento del corpo idrico determinato dalla combinazione dell'impatto della derivazione e del valore ambientale del corpo idrico secondo le tre classi "ALTO", "MEDIO", "BASSO";

ALLEGATO A
 AL DECRETO n. 884 del 20 OTT. 2020

Direzione Ambiente

- che con deliberazione n. 465 del 02/03/2010 la Giunta Regionale ha trasferito alla Provincia di Belluno le funzioni amministrative in materia di gestione del demanio idrico e pertanto a decorrere dal 01/01/2009 è titolare delle competenze in materia di concessioni di grandi e piccole derivazioni d'acqua, istanze di riconoscimento e concessioni preferenziali;
- che la Provincia di Belluno è titolare delle competenze in materia di rilascio dell'Autorizzazione Unica alla costruzione e all'esercizio degli impianti idroelettrici, funzioni conferite con la deliberazione n. 338 del 24/03/2016 della Giunta Regionale recepita con Atto n. 37 del 26/04/2016 del Presidente della Provincia di Belluno;
- che, con riferimento ai due punti precedenti, la Provincia di Belluno con nota n. 6098 in data 06/03/2019 ha inviato le proprie considerazioni, acquisite dal comitato;
- nel caso di specie, la Provincia ha verificato che la determinazione del rischio ambientale connesso alla realizzazione della derivazione d'acqua in argomento, eseguita in osservanza ai criteri di cui all' "Approccio metodologico per le valutazioni ambientali ex-ante delle derivazioni idriche", produce in rischio ambientale "ALTO" per il corso d'acqua interessato dalla derivazione (torrente Liera);

CONSIDERATO che la "Direttiva Derivazioni – Approccio metodologico per le valutazioni ambientali ex-ante delle derivazioni idriche" costituisce lo strumento di miglior conoscenza tecnico-scientifica attualmente disponibile per la valutazione del rischio ambientale connesso all'esercizio di un prelievo idrico;

CONSIDERATO che la definizione del livello di rischio ambientale ottenuta applicando i criteri forniti dalla "Direttiva Derivazioni – Approccio metodologico per le valutazioni ambientali ex-ante delle derivazioni idriche" risponde appieno al requisito fondamentale di cui al comma 2, art. 301 del D.Lgs. 152/2006, secondo il quale per l'attuazione del principio di precauzione risulta necessario individuare il rischio (per la salute umana o per l'ambiente) a seguito di una preliminare valutazione scientifica obiettiva;

CONSIDERATO che l'attribuzione della derivazione (singola o in cumulo) alla classe di rischio ALTO comporta che, in ossequio al principio di precauzione ambientale, la stessa non risulti essere compatibile con le disposizioni e gli obblighi di cui al comma 1, lettera a), art. 12-bis del R.D. 1775/1933, poiché in grado di produrre un possibile deterioramento del corso d'acqua interessato;

CONSIDERATO

- che lo stato dei luoghi è stato modificato ed alterato dall'evento calamitoso noto con il nome di "tempesta Vaia", come per altro riportato e documentato nelle osservazioni del Comune di Canale d'Agordo pervenute con nota n. 529507 in data 09/12/2019;
- che le analisi idrauliche necessitano di essere riviste ed ampliate mediante modellazioni di maggior rango che opportunamente simulino ed aggiornino il livello attuale di pericolosità dell'asta torrentizia e nel contempo verifichino la compatibilità idraulica delle opere proposte;
- che con la nota n.53012, in data 04/02/2020, con cui la UO Forestale – sede di Belluno "comunica parere non favorevole all'approntamento del progetto dell'impianto dato che non risultano convenientemente rappresentate le aree idraulicamente compromesse nei tratti iniziale e finale oltre che in corrispondenza dei collettori in destra idrografica lungo i quali si sono verificati ingenti accumuli di materiale";
- che il bacino del Torrente Liera sarà oggetto di studi ed approfondimenti nella convenzione stipulata tra l'U.O. Forestale della Regione Veneto e il TESAF, si ritiene di rinviare decisioni in merito al progetto a seguito della conclusione dei menzionati studi;

TENUTO CONTO dei pareri e delle osservazioni pervenute, nonché degli esiti degli approfondimenti e degli incontri effettuati dal gruppo istruttorio;

ALLEGATO *k*
AL DECRETO n. *804* del *20 OTT. 2020*

Direzione *Ambiente*

TUTTO CIO' VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO,

il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., presenti tutti i suoi componenti (assenti il rappresentante di Veneto Acque S.p.A. ed il rappresentante dell'Agenzia Veneta per l'Innovazione del Settore Primario), esprime all'unanimità dei presenti,

parere non favorevole

al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto in esame.

Il Segretario del
Comitato V.I.A.
Eva Maria Lunger

Eva Maria Lunger

Il Presidente del
Comitato V.I.A.
Dot. Nicola Bell'acqua

il Vice-Presidente del
Comitato V.I.A.
Ing. Loris Tomiato

ALLEGATO B
AL DECRETO n. 884 del 20 OTT. 2020

Direzione Ambiente

REGIONE DEL VENETO
COMITATO TECNICO REGIONALE V.I.A.
(L.R. 4/2016)

Parere n. 123 del 15/07/2020

Oggetto: DOLOMITI DERIVAZIONI SRL – Impianto idroelettrico sul Torrente Liera – Comune di localizzazione: Canale d’Agordo (BL) – Procedura di V.I.A. (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., DGR n. 1628/2015, DGR n. 568/2018).

1. PREMESSA

In data 04/02/2019 la società Dolomiti Derivazioni S.r.l., con sede legale in Via Alemagna n. 9 - 32010 Ospitale di Cadore (BL), C.F. e P. IVA 01111020259, ha presentato domanda di Valutazione d’Impatto Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. 4/2016, acquisita con prot. n. 46382 del 04/02/2019.

Con nota prot. n. 86149 del 01/03/2019 la Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA ha comunicato alle amministrazioni ed agli enti interessati l’avvenuta pubblicazione della documentazione sul sito web e richiesto la verifica formale della documentazione. Con nota del 14/03/2019, acquisita con prot. n. 107141 del 15/03/2019, la società Dolomiti Derivazioni S.r.l. ha comunicato alla Direzione Commissioni Valutazioni U.O. VIA la data, il luogo e l’ora della presentazione del progetto ai sensi dell’art. 14 della L.R. 4/2016. L’annuncio è stato pubblicato sul sito web della Regione Veneto.

Nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 17/04/2019 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso.

Con nota prot. n. 157160 del 18/04/2019 la Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA ha chiesto documentazione integrativa ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. La società Dolomiti Derivazioni, con nota del 14/05/2019, acquisita con prot. n. 190928 del 16/05/2019, ha chiesto la proroga di 120 giorni per la presentazione della documentazione richiesta e con nota prot. 236835 del 10/06/2019 il Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni ha comunicato che, nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 28/05/2019, tra le “Varie ed Eventuali”, è stata approvata all’unanimità dei presenti la suddetta richiesta di proroga.

In data 16/09/2019 la società proponente ha presentato la suddetta documentazione integrativa, acquisita con prot. n. 399191 del 17/09/2019. Con nota prot n. 438548 del 11/10/2019 la Direzione Ambiente ha inviato al proponente la nota di avvio del procedimento amministrativo e comunicato la pubblicazione sul sito web dell’avviso al pubblico di cui all’art. 23, c.1 lett e), del D.Lgs. n. 152/06.

Risultano pervenute le seguenti osservazioni, di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., tese a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell’intervento, formulate dai seguenti soggetti:

- Comune di Canale d’Agordo (pervenute il 08/12/2019 e prot. n. 529507 del 09/12/2019);
- Prof.ssa Giovanna Ceiner per Italia Nostra- Sezione di Belluno (pervenute il 09/12/2019 e prot. n. 537803 del 12/12/2019);
- Sig.ra Lucia Ruffato presidente Coordinamento Nazionale Tutela Fiumi Free Rivers Italia (pervenute il 09/12/2019 e prot. n. 540470 del 13/12/2019);
- Sig. Renato Panciera (pervenute il 10/12/2019 e prot. n. 540475 del 13/12/2019).

ALLEGATO B
AL DECRETO n. 884 del 20 OTT. 2020

Direzione Ambiente

Risultano pervenuti i seguenti pareri:

- Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno Padova e Treviso (prot.0032125 del 10/12/2019, acquisito con prot.regionale n. 541849 del 16/12/2019);
- Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali – Sede, di Venezia – (prot. n. 0006588 del 09/12/2019, acquisito con prot. reg. n 536506 del 12/12/2019);
- Area Programmazione e Sviluppo Strategico-Direzione Turismo (prot. n. 0523921 del 04/12/2019);
- Azienda ULSS n. 1 Dolomiti (prot. n. 0066438 del 15/11/2019, acquisito con prot. n. 496022 del 18/11/2019);
- UO Forestale – sede di Belluno, nota n.53012 in data 04/02/2020;
- UO Commissioni VAS Vinca, nota n. 43156, in data 29/01/2020.

2. DETERMINAZIONI DEL COMITATO TECNICO REGIONALE VIA NELLA SEDUTA DEL 18/12/2019

Nella seduta del 11/03/2020 il Comitato Tecnico Regionale V.I.A ha espresso parere **NON** favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale, per le considerazioni e motivazioni di seguito riportate:

VISTA la normativa vigente in materia, sia statale sia regionale, ed in particolare il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la L.R. 4/2016 in materia di V.I.A., la D.G.R. n. 985/2013, la D.G.R. n. 2299/2014, la D.G.R. 1856/2015, la D.G.R. 1988/2015, la D.G.R. 1628/2015;

VISTE le osservazioni pervenute;

PRESO ATTO che, a seguito dell'istruttoria la Provincia di Belluno, con determina n. 1840, in data 24/10/2016, ha concesso alla società Dolomiti Derivazioni s.r.l. (P.IVA. 01111020259), con sede a Ospitale di Cadore (BL), il diritto di derivare nel territorio del Comune di Canale d'Agordo (BL) dal torrente Liera a quota m 1267,20 s.l.m., moduli massimi 10,09 e medi 4,6 di acqua, per produrre sul salto di m 151,70 la potenza nominale media di kW 684,14 ad uso idroelettrico, e con l'obbligo di garantire il deflusso di una portata continua di rispetto in alveo mai inferiore a moduli 1,10;

ESAMINATO lo Studio di Impatto Ambientale, tenuto conto della documentazione progettuale agli atti e della nota integrativa pervenuta agli uffici VIA;

VALUTATE le caratteristiche del progetto e la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico ed ambientale;

*RICHIAMATO il **parere negativo** espresso con nota n.541849 del 16/12/2019 dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso;*

RICHIAMATA la nota n.523921 del 04/12/2019 con cui la Direzione Turismo ha confermato " sia che il progetto costituisce una condizione di alterazione e degradazione degli habitat di interesse comunitario e sia l'efficacia della disciplina prevista dalle misure di conservazione di cui alla DGR n.786/2016, con particolare riferimento: all'art. 60 "Limiti all'installazione di impianti idroelettrici ... Ai sensi della deliberazione del Consiglio regionale 3 maggio 2013, n. 42 i siti della Rete Natura 2000 non sono idonei all'installazione di impianti idroelettrici di potenza superiore a 6 kW e aventi caratteristiche specificate dalla deliberazione citata", all'art. 127 "9180" "Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) ... La realizzazione di attività o progetti che comportino l'alterazione duratura e permanente del regime idrico è vietata";

ALLEGATO B
AL DECRETO n. 884 del 20 OTT. 2020

Direzione Ambiente

VISTA la Direttiva 2000/60/CE che persegue l'obiettivo di prevenire il deterioramento qualitativo e quantitativo, migliorare lo stato delle acque e assicurare un utilizzo sostenibile, basato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili;

VISTA la deliberazione n. 2 del 03/03/2016 con la quale il Comitato Istituzionale del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali ha approvato il Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali – Aggiornamento del Secondo ciclo di pianificazione 2015-2021, ai sensi dell'art. 13 della Direttiva 2000/60/CE, inserendo al paragrafo 20.4.5 (Volume 8) " Misure di tutela dei corpi idrici in relazione ai prelievi per l'uso idroelettrico", in particolare, il rilascio di concessioni idriche non dovrà quindi incidere negativamente sul raggiungimento degli obiettivi e sullo stato di qualità ambientale del corso d'acqua e a tal fine dovranno essere assicurate adeguate garanzie di tutela;

CONSIDERATO che l'art.7 dello schema di disciplinare di concessione allegato alla Determinazione costitutiva della Provincia di Belluno sopra citata prevede che, fatto salvo il principio sancito dalla Direttiva 2000/60/CE e dagli artt.73 e 77 del D.Lgs. 152/2006 relativo al deterioramento dello stato di qualità del corpo idrico, "le verifiche e l'istruttoria ambientale necessarie a garantire che il provvedimento di concessione non pregiudicherà il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua interessato, troveranno puntuale adempimento nell'ambito del procedimento volto al rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio dell'impianto", di cui fa parte la Valutazione di Impatto Ambientale;

PRESO ATTO che la derivazione in oggetto interessa il torrente Liera individuato dal codice 448_20 e classificato in stato ecologico ELEVATO;

CONSIDERATO quanto riportato nel punto 9 delle sopra citate "Misure di tutela dei corpi idrici in relazione ai prelievi per l'uso idroelettrico" ovvero che "nei corpi idrici in stato elevato possono essere ammesse derivazioni ad uso idroelettrico ovvero varianti significative di derivazioni esistenti esclusivamente a condizione che sia documentata la compatibilità del prelievo rispetto all'obiettivo di mantenimento dello stato di qualità ambientale elevato e che tale circostanza sia confermata dal successivo monitoraggio post operam";

RICHIAMATO il parere negativo espresso con nota n.536506 del 12/12/2019 dall'Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali – sede di Venezia, causa mancato adempimento alle richieste formulate con la nota n. 1964 del 26/03/2019 in cui si chiedeva al proponente ulteriori valutazioni tecnico scientifiche finalizzate a dimostrare il mantenimento nel tempo dello stato ecologico elevato del corpo idrico, come indicato nelle misure di tutela dei corpi idrici in relazione ai prelievi per l'uso idroelettrico;

CONSIDERATO che il proponente fornisce un risultato dell'indice IARI post opera, per il tratto sotteso del Torrente Liera, "NON BUONO", per cui si ha un decadimento dell'indice dallo stato "ELEVATO" a "NON BUONO"; tale stato viene confermato anche dai calcoli effettuati nel corso dell'istruttoria a partire dai dati utilizzati dal proponente;

CONSIDERATO altresì che il decadimento dello IARI è la dimostrazione di un possibile deterioramento dello stato del C.I. 448_20;

CONSIDERATO che il passaggio da uno stato ecologico "ELEVATO", quale quello attualmente riconosciuto dalla classificazione ufficiale per il C.I. in argomento ad uno stato ecologico "BUONO", risulta essere in contrasto con gli obiettivi di qualità previsti dal Piano di gestione attualmente in vigore per il C.I. 448_20, ovvero il mantenimento dello stato ecologico "ELEVATO";

RICHIAMATO il principio dell'azione ambientale invocato dall'art. 3-ter del D.Lgs. 152/2006, che recita quanto segue: "La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante

Direzione Ambiente

ALLEGATO B
AL DECRETO n. 884 del 20 OTT. 2020

una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio "chi inquina paga" che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale";

RICHIAMATO il principio di precauzione di cui all'art. 174, paragrafo 2, del Trattato CE, secondo il quale: "in caso di pericoli, anche solo potenziali, per la salute umana e per l'ambiente, deve essere assicurato un alto livello di protezione"; principio che trova maggiori indicazioni in merito alla sua effettiva attuazione nell'art. 301 del D.Lgs. 152/2006;

CONSIDERATO

- *che con deliberazione n. 1 del 14/12/2017 la Conferenza Istituzionale permanente del Distretto delle Alpi Orientali ha adottato, ai sensi dell'art. 65 commi 6 e 7 del d.lgs. 152/2006, la "Direttiva per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di Gestione del Distretto idrografico delle Alpi Orientali" in vigore dal 1° luglio 2018;*
- *che con la Deliberazione citata, nota come Direttiva Derivazioni (o DD), vengono introdotti dei criteri metodologici di valutazione della compatibilità ambientale delle derivazioni e che con la medesima è stato stabilito che tali criteri assumano valore di linea guida in regime transitorio per le istanze in corso di istruttoria alla data di adozione,*
- *che i criteri contenuti nell'approccio metodologico della DD 1/2017 permettono di costruire una matrice con cui valutare il rischio di deterioramento del corpo idrico determinato dalla combinazione dell'impatto della derivazione e del valore ambientale del corpo idrico secondo le tre classi "ALTO", "MEDIO", "BASSO";*
- *che con deliberazione n. 465 del 02/03/2010 la Giunta Regionale ha trasferito alla Provincia di Belluno le funzioni amministrative in materia di gestione del demanio idrico e pertanto a decorrere dal 01/01/2009 è titolare delle competenze in materia di concessioni di grandi e piccole derivazioni d'acqua, istanze di riconoscimento e concessioni preferenziali;*
- *che la Provincia di Belluno è titolare delle competenze in materia di rilascio dell'Autorizzazione Unica alla costruzione e all'esercizio degli impianti idroelettrici, funzioni conferite con la deliberazione n. 338 del 24/03/2016 della Giunta Regionale recepita con Atto n. 37 del 26/04/2016 del Presidente della Provincia di Belluno;*
- *che, con riferimento ai due punti precedenti, la Provincia di Belluno con nota n. 6098 in data 06/03/2019 ha inviato le proprie considerazioni, acquisite dal comitato;*
- *nel caso di specie, la Provincia ha verificato che la determinazione del rischio ambientale connesso alla realizzazione della derivazione d'acqua in argomento, eseguita in osservanza ai criteri di cui all' "Approccio metodologico per le valutazioni ambientali ex-ante delle derivazioni idriche", produce in rischio ambientale "ALTO" per il corso d'acqua interessato dalla derivazione (torrente Liera);*

CONSIDERATO che la "Direttiva Derivazioni – Approccio metodologico per le valutazioni ambientali ex-ante delle derivazioni idriche" costituisce lo strumento di miglior conoscenza tecnico-scientifica attualmente disponibile per la valutazione del rischio ambientale connesso all'esercizio di un prelievo idrico;

CONSIDERATO che la definizione del livello di rischio ambientale ottenuta applicando i criteri forniti dalla "Direttiva Derivazioni – Approccio metodologico per le valutazioni ambientali ex-ante delle derivazioni idriche" risponde appieno al requisito fondamentale di cui al comma 2, art. 301 del D.Lgs. 152/2006, secondo il quale per l'attuazione del principio di precauzione risulta necessario individuare il rischio (per la salute umana o per l'ambiente) a seguito di una preliminare valutazione scientifica obiettiva;

CONSIDERATO che l'attribuzione della derivazione (singola o in cumulo) alla classe di rischio ALTO comporta che, in ossequio al principio di precauzione ambientale, la stessa non risulti essere compatibile con le disposizioni e gli obblighi di cui al comma 1, lettera a), art. 12-bis del R.D. 1775/1933, poiché in grado di produrre un possibile deterioramento del corso d'acqua interessato;

ALLEGATO 3
AL DECRETO n. 884 del 20 OTT. 2020

Direzione Ambiente

CONSIDERATO

- che lo stato dei luoghi è stato modificato ed alterato dall'evento calamitoso noto con il nome di "tempesta Vaia", come per altro riportato e documentato nelle osservazioni del Comune di Canale d'Agordo pervenute con nota n. 529507 in data 09/12/2019;
- che le analisi idrauliche necessitano di essere riviste ed ampliate mediante modellazioni di maggior rango che opportunamente simulino ed aggiornino il livello attuale di pericolosità dell'asta torrentizia e nel contempo verifichino la compatibilità idraulica delle opere proposte;
- che con la nota n.53012, in data 04/02/2020, con cui la UO Forestale – sede di Belluno "comunica parere non favorevole all'approntamento del progetto dell'impianto dato che non risultano convenientemente rappresentate le aree idraulicamente compromesse nei tratti iniziale e finale oltre che in corrispondenza dei collettori in destra idrografica lungo i quali si sono verificati ingenti accumuli di materiale";
- che il bacino del Torrente Liera sarà oggetto di studi ed approfondimenti nella convenzione stipulata tra l'U.O. Forestale della Regione Veneto e il TESAF, si ritiene di rinviare decisioni in merito al progetto a seguito della conclusione dei menzionati studi;

TENUTO CONTO dei pareri e delle osservazioni pervenute, nonché degli esiti degli approfondimenti e degli incontri effettuati dal gruppo istruttorio;

3. OSSERVAZIONI DEL PROPONENTE ai sensi dell'art. 10 bis della L.241/90 e ss.mm.ii.

Con nota prot. n. 0169083 del 27/04/20 e prot. n. 0168507 del 27/04/20 la Direzione Ambiente ha comunicato al proponente, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., l'esito di parere non favorevole al rilascio del giudizio favorevole di compatibilità ambientale dando allo stesso il termine di 10 giorni per le proprie osservazioni.

Il proponente ha esercitato le facoltà di cui al suddetto art. 10 bis facendo pervenire le proprie osservazioni, acquisite con prot. n. 204501 del 25/05/20.

4. VALUTAZIONI FINALI DEL GRUPPO ISTRUTTORIO

Con riferimento alle osservazioni contenute nella citata nota acquisita con prot. n. 204501 del 25/05/20, di seguito si espone quanto indicato del proponente e l'esito delle pertinenti considerazioni:

Osservazioni di diritto.

Punto I. "...in generale, le contestazioni mosse dalla CTR del Veneto si basano sull'assunto secondo il quale l'inserimento di un impianto idroelettrico sul corpo idrico comporti obbligatoriamente il peggioramento dello stato di qualità delle acque...

....Ne consegue come l'Amministrazione abbia basato il proprio ragionamento sull'erronea interpretazione dell'invocato principio di non deterioramento dei corpi idrici di cui alla Direttiva 2000/60/CE, la quale non vieta gli interventi che siano potenzialmente negativi ma solo quelli per i quali sia effettivamente accertato l'effetto dannoso per l'ambiente..."

L'infondatezza dell'assunto descritto al punto I emerge con evidenza già dalla mera lettura dell'art. 4 comma 7 della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, del 23 ottobre 2000, n. 2000/60/CE.

Gli Stati membri non violano la direttiva citata qualora l'incapacità di impedire il deterioramento da uno stato elevato ad uno buono di un corpo idrico superficiale sia dovuta a nuove attività sostenibili di sviluppo umano, non solo a fronte di un interesse pubblico ritenuto prioritario dall'autorità procedente, ma solamente a condizione che:

- "sia stato fatto tutto il possibile per mitigare l'impatto negativo sullo stato del corpo idrico (a),

Direzione Ambiente

ALLEGATO B
AL DECRETO n. 884 del 20 OTT. 2020

- le motivazioni delle modifiche o alterazioni siano menzionate specificamente e illustrate nel piano di gestione del bacino idrografico prescritto dall'articolo 13 e gli obiettivi sono riveduti ogni sei anni (b),
- le motivazioni di tali modifiche o alterazioni sono di prioritario interesse pubblico e/o i vantaggi per l'ambiente e la società risultanti dal conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1 sono inferiori ai vantaggi derivanti dalle modifiche o alterazioni per la salute umana, il mantenimento della sicurezza umana o lo sviluppo sostenibile (c),
- ed infine per ragioni di fattibilità tecnica o costi sproporzionati, i vantaggi derivanti da tali modifiche o alterazioni del corpo idrico non possano essere conseguiti con altri mezzi che costituiscano una soluzione notevolmente migliore sul piano ambientale (d)."

Dello stesso tenore il disposto dell'art. 77, comma 10bis, del D.lgs. 152/2006 che, nel recepire la disposizione comunitaria appena richiamata, stabilisce che le Regioni non violano le disposizioni del menzionato decreto nel caso l'incapacità di impedire il deterioramento da uno stato elevato a un buono stato di un corpo idrico superficiale sia dovuto a nuove attività sostenibili di sviluppo umano purché sussistano le seguenti condizioni:

- 1) siano state avviate le misure possibili per mitigare l'impatto negativo sullo stato del corpo idrico;
- 2) siano indicate puntualmente ed illustrate nei piani di cui agli articoli 117 e 121 le motivazioni delle modifiche o delle alterazioni e gli obiettivi siano rivisti ogni sei anni;
- 3) le motivazioni delle modifiche o delle alterazioni di cui alla lettera b) siano di prioritario interesse pubblico ed i vantaggi per l'ambiente e la società, risultanti dal conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, siano inferiori rispetto ai vantaggi derivanti dalle modifiche o dalle alterazioni per la salute umana, per il mantenimento della sicurezza umana o per lo sviluppo sostenibile;
- 4) per motivi di fattibilità tecnica o di costi sproporzionati, i vantaggi derivanti dalle modifiche o dalle alterazioni del corpo idrico non possano essere conseguiti con altri mezzi che garantiscano soluzioni ambientali migliori."

Le suddette condizioni non risultano verificate nel caso di specie.

Punto II. ... "Tali previsioni normative non possano assolutamente trovare applicazione al progetto in esame il quale è stato presentato ben prima del 2018 e, tra l'altro, ha già ottenuto il diritto a derivare acque pubbliche dal torrente Liera... tale previsione regolamentare deve tener conto del principio del tempus regit actum il quale trova il suo riconoscimento nell'ordinamento tramite le Disposizioni sulla legge in generale, art. 11 co. 1, ai sensi del quale "La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo" per cui ogni atto deve trovare il proprio regime giuridico di riferimento nella disciplina normativa in vigore nel tempo in cui è stato posto in essere."

Al fine di garantire il soddisfacimento del principio di "non deterioramento" dello stato di qualità dei corpi idrici, nonché il raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dai Piani di gestione distrettuali previsti dalla DQA, la Direttiva Derivazioni introduce dei criteri metodologici di carattere tecnico/scientifico per la valutazione della compatibilità ambientale delle derivazioni che permettono di costruire una matrice per valutare il rischio di deterioramento del corpo idrico determinato dalla combinazione dell'impatto della derivazione e del valore ambientale del corpo idrico secondo le tre classi "ALTO", "MEDIO", "BASSO"; configurandosi così come una misura necessaria per dare riscontro alle criticità avanzate dalla Commissione Europea attraverso l'avvio della procedura nominata EU PILOT 6011/2014/ENVI.

Per il caso di specie, va considerata la relativa disciplina transitoria (cfr art. 7 della Deliberazione CIP n.1 del 14/12/2017) che, per le istanze in corso di istruttoria al 30/06/2018, prevede che tale Direttiva "assume il valore di linee guida a supporto della valutazione di compatibilità della derivazione rispetto agli obiettivi del piano di gestione vigente"; mentre, ai sensi dell'art. 8, tenuto conto che la direttiva concorre all'attuazione delle disposizioni delle DQA finalizzate al raggiungimento e mantenimento degli obiettivi ambientali del Piano di gestione, le disposizioni nella stessa contenute sono immediatamente vincolanti ai sensi dell'art. 65 commi 7 e 8 del Dlgs, 152/06, quali misure di riferimento per la salvaguardia del corpo idrico.

Alla luce di quanto appena esposto, come puntualizzato anche nel parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA, non pare confutabile che nell'attuale contesto normativo il criterio metodologico introdotto con la Direttiva Derivazioni costituisce il primo autorevole criterio tecnico-scientifico in grado di garantire la concreta applicazione della disciplina comunitaria (DQA), trasfusa dal legislatore nazionale nell'obbligo stabilito dall'art. 12bis del RD 1775/33.

ALLEGATO B
AL DECRETO n. 884 del 20 OTT. 2020

Direzione Ambiente

Ne deriva a corollario, pur non direttamente applicabile alle istanze già in corso di istruttoria, quali linee guida e misure di salvaguardia costituisce indubbiamente lo strumento di miglior conoscenza tecnico-scientifica attualmente disponibile; strumento che, nell'esercizio della discrezionalità tecnica per i procedimenti di valutazione del rischio ambientale connesso all'esercizio di un prelievo idrico, l'amministrazione provinciale e regionale procedenti hanno ritenuto di porre a fondamento delle proprie valutazioni tecnico-discrezionali.

Cosicché deve ritenersi che la definizione del livello di rischio ambientale, ottenuta applicando tali criteri, risponda appieno al requisito definito dall'art. 301 del DLgs 152/2006. Di conseguenza, per l'attuazione del principio di precauzione, è necessario individuare il rischio per la salute umana, o per l'ambiente, a corollario di una preliminare valutazione scientifica obiettiva.

Ciò posto, per la menzionata derivazione d'acqua è stata attribuita, in base a tali criteri tecnico-scientifici, la classe di rischio ambientale "ALTO". Di conseguenza, nel rispetto del principio di precauzione ambientale, la stessa non è pertanto da ritenersi compatibile con le disposizioni e gli obblighi del comma 1, lettera a), art. 12-bis del R.D. n. 1775/1933, poiché in grado di produrre un possibile deterioramento del corso d'acqua interessato.

Punto III. ... *"Si deve, altresì, eccepire come l'amministrazione abbia indebitamente invocato il principio di precauzione ambientale di cui all'art. 174, paragrafo 2 del Trattato CE in virtù del quale "in caso di pericoli, anche solo potenziali, per la salute umana e per l'ambiente, deve essere assicurato un alto livello di protezione"...*

...È evidente, dunque, la distorta applicazione del principio di precauzione ambientale in disamina propugnata dal Comitato Tecnico Regionale V.I.A. il quale l'ha sfruttato al solo scopo di proibire a priori la realizzazione del progetto della scrivente società, sulla base di un ipotetico rischio paventato ma mai provato che finisce per scadere in un semplice pericolo temuto e totalmente infondato.

...sia l'A.R.P.A. che l'Autorità di Bacino si erano già espresse sulla compatibilità della derivazione con la tutela delle acque esprimendo il proprio parere favorevole anche e soprattutto nei riguardi idraulici tanto è vero che, con Determinazione costitutiva 24 ottobre 2016 n. 1840, la Provincia di Belluno ha debitamente rilasciato in favore della Dolomiti Derivazioni la concessione di piccola derivazione d'acqua dal torrente Liera, nel Comune di Canale d'Agordo."

Si ribadiscono le considerazioni riportate al punto II dove si evidenzia che la Direttiva Derivazioni costituisce lo strumento di miglior conoscenza tecnico-scientifica attualmente disponibile.

Cosicché deve ritenersi che la definizione del livello di rischio ambientale, ottenuta applicando tali criteri, risponda appieno al requisito definito dall'art. 301 del DLgs 152/2006, secondo il quale per l'attuazione del principio di precauzione risulta necessario individuare il rischio per la salute umana o per l'ambiente a seguito di una preliminare valutazione scientifica obiettiva.

Ciò posto, per la menzionata derivazione d'acqua è stata attribuita, in base a tali criteri tecnico-scientifici, la classe di rischio ambientale "ALTO". Di conseguenza, nel rispetto del principio di precauzione ambientale, la stessa non è pertanto da ritenersi compatibile con le disposizioni e gli obblighi del comma 1, lettera a), art. 12-bis del R.D. n. 1775/1933, poiché in grado di produrre un possibile deterioramento del corso d'acqua interessato.

Sull'attività di ARPAV nell'ambito del procedimento di concessione di derivazione di acqua, si precisa che l'Agenzia si è espressa su un aspetto tecnico specifico, rilasciando, con nota n. 96932 del 12 ottobre 2016, parere tecnico di conformità del Piano di monitoraggio con le "Linee guida per la predisposizione del piano di monitoraggio e controllo dei corsi d'acqua interessati da impianti idroelettrici" ARPAV - 2014", con prescrizioni.

L'Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali - sede di Venezia ha espresso, nell'ambito della procedura di VIA, diversamente da quanto sostenuto dal proponente, parere negativo con nota n.536506 del 12/12/2019, a causa del mancato adempimento alle richieste formulate con la propria precedente comunicazione n. 1964 del 26/03/2019 dove chiedeva ulteriori valutazioni tecnico scientifiche finalizzate a dimostrare il mantenimento nel tempo dello stato ecologico elevato del corpo idrico, come indicato nelle misure di tutela dei corpi idrici in relazione ai prelievi per l'uso idroelettrico.

ALLEGATO B
AL DECRETO n. 884 del 20 OTT. 2020

Direzione Ambiente

Osservazioni tecniche.

Poiché buona parte delle osservazioni tecniche presentate hanno quale obiettivo principale quello di contestare la classificazione del corpo idrico interessato dal prelievo a fini idroelettrici, in particolare lo stato ecologico "ELEVATO" allo stesso attribuito con DGRV n. 1856/2015, si precisa che il monitoraggio ambientale ante e post operam, quale misura di tutela dei corpi idrici in relazione ai prelievi per uso idroelettrico, non ha alcuna finalità di classificazione del corpo idrico medesimo né può averla, considerato che il processo di classificazione è posto in capo alla Pubblica amministrazione e deve essere eseguito con modalità e tempi definiti per legge, assolutamente non paragonabili con quelli utilizzati nei piani di monitoraggio per le derivazioni idroelettriche.

Punto 1. *"...A differenza di quanto asserito dalla competente Autorità di Bacino, i risultati ottenuti durante il monitoraggio ante operam - i quali come si vedrà meglio avanti sono più robusti rispetto al giudizio esperto utilizzato dalla Regione Veneto per la classificazione del torrente Liera - dimostrano che lo stato ecologico del torrente Liera non è assolutamente in classe Elevata..."*

Allo stato attuale, la classificazione dei corpi idrici è definita dalla DGRV 1856/2015 "Classificazione qualitativa delle acque superficiali interne regionali: corsi d'acqua e laghi, quadriennio 2010 - 2013. Direttiva 2000/60/CE, D.Lgs. 152/2006, D.M. 260/2010. Deliberazione/CR n. 83 del 9/10/2015" che è il riferimento ufficiale regionale a cui riferirsi.

Riprendendo quanto indicato in premessa, si ribadisce che è scorretto formulare giudizi attinenti alla classificazione sulla base di un piano di monitoraggio di durata annuale. Ciò in considerazione della procedura di classificazione da effettuare in tempi più lunghi (6 anni), al fine di avere un periodo di osservazione del corpo idrico sufficientemente prolungato e rappresentativo sul medio termine, tale da attenuare episodi anomali o eccezionali, che non rappresentano l'effettivo status del corpo idrico.

Punto 2. *"...il corpo idrico 448_20 (che corrisponde al tratto interessato dalla futura derivazione) è stato classificato in stato Elevato, ma è opportuno osservare che tale classificazione è stata effettuata esclusivamente sulla base di giudizi esperti relativamente a tutti gli indicatori richiamati nella relativa tabella..."*

...E' evidente, perciò, che l'attuale classificazione del C.I. 448_20 riportata nell' Allegato A sia stata effettuata con un basso livello di confidenza..."

...il torrente Liera sarebbe in stato ecologico BUONO e, quindi, non vi sarebbe deterioramento rispetto all'applicazione dello IARI..."

...si noti come la Regione Veneto non abbia inserito nella sua classificazione del 2015 l'indicatore ittico, ma è indubbio che questa esigenza sia ben chiara nella DQA. L'indicatore ittico che è inserito nella normativa italiana attualmente è l'ISECI, in via di sostituzione con il NISECI appena verranno risolti alcuni problemi procedurali..."

Allo stato attuale, la classificazione dei corpi idrici è contenuta nella DGRV 1856/2015. Pertanto le valutazioni effettuate sull'indice IARI si riferiscono alla classificazione contenuta in tale delibera. Si conferma quanto già indicato nella relazione istruttoria: il proponente fornisce (Par. 4.6.2 PMC Ante Operam) un risultato dell'indice IARI, per il tratto sotteso del Torrente Liera, "NON BUONO" (> 0.15), perciò si ha un decadimento dell'indice dallo stato "ELEVATO" a "NON BUONO".

Riguardo all'osservazione dove il torrente Liera, stando ai dati raccolti sul campo nel corso delle attività di monitoraggio ante operam, da parte della società Aquaprogram S.r.l., in particolare per quel che riguarda l'indice STAR-ICMi (EQB Macroinvertebrati), sarebbe in stato ecologico "BUONO" e, quindi, non vi sarebbe deterioramento rispetto all'applicazione dello IARI, si precisa, come già esposto nella nota della Provincia di Belluno prot. n. 6098 del 06.03.2020, il passaggio di classe dell'indice IARI da "ELEVATO" a "NON BUONO", è stato evidenziato dallo stesso proponente nella relazione redatta da Aquaprogram S.r.l. in data 25.09.2018 (vedasi elaborato: "Monitoraggio ambientale del torrente Liera - Piano di monitoraggio e controllo, fase ante-operam (anni 2017-2018)"); detto declassamento, letto alla luce della Sentenza della Corte di Giustizia Europea (Grande Sezione) del 01 luglio 2015 (Causa-461/13), comporta il dovere di negare l'autorizzazione del progetto, visto che si ha la palese dimostrazione del deterioramento dello stato di qualità del C.I. 448_20 a seguito della realizzazione e messa in esercizio dell'impianto in progetto. Il

ALLEGATO B
 AL DECRETO n. 884 del 20 OTT. 2020

Direzione Ambiente

deterioramento è legato allo scadimento di uno degli elementi di qualità specificamente indicati dall'allegato V della DQA nell'ambito della classe degli elementi di qualità idromorfologica (ovvero scadimento dell'indice IARI da "ELEVATO" a "NON BUONO").

Riguardo all'osservazione riferita all'attuale situazione ittiofaunistica del torrente Liera nel tratto in oggetto, l'ISECI assegna una condizione "CATTIVA" e per tale ragione lo stato ecologico del corpo idrico è da ritenersi "SCADENTE", si evidenzia come tale indicatore non sia in realtà da ritenersi idoneo ad esprimere un giudizio sullo stato di qualità ecologica di un corpo idrico (valore ambientale), come tra l'altro ufficialmente riconosciuto anche dagli stessi estensori del Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali - Aggiornamento 2015 - 2021 (vedasi in particolare il Volume 6, paragrafo 2.1.1, pagg. 10 e 11). All'uopo si riferisce che la stessa classificazione ufficiale dei corpi idrici superficiali, appartenenti al Distretto Idrografico delle Alpi Orientali (vedasi Volume 6/A del PdGAO 2015-2021), è stata condotta senza far ricorso all'ISECI.

Sempre a tal riguardo si ribadisce come all'interno dello studio ambientale presentato dallo stesso proponente, ed in particolare nella relazione redatta da Aquaprogram S.r.l. in data 25.09.2018 dal titolo: "Monitoraggio ambientale del torrente Liera - Piano di monitoraggio e controllo, fase ante-operam (anni 2017-2018)", sia espressamente affermato dagli stessi esperti ambientali incaricati che l'indice ISECI è da considerarsi inidoneo a fornire valutazioni sullo stato ecologico dei corsi d'acqua nelle tipologie come quella in oggetto (vedasi in particolare pag. 30 e pag. 33 dello stesso elaborato).

Punto 3. "...Applicando la matrice della valutazione ex ante delle derivazioni idroelettriche, infatti, il rischio di impatto del nuovo progetto (con le attuali caratteristiche e lo stato ecologico derivante dalle misurazioni dirette) sarebbe MEDIO..."

L'attribuzione del rischio ambientale "MEDIO" anziché "ALTO" all'iniziativa in progetto, prospettata dalla società Dolomiti Derivazioni S.r.l. nelle proprie osservazioni tecniche, assume l'errato presupposto che il corpo idrico 448_20 (torrente Liera) versi in stato ecologico "CATTIVO". Tale assunzione, che trae origine dalle valutazioni sull'ISECI, condotte in sede di monitoraggio ante operam e presentate dal proponente nella relazione redatta dalla società Aquaprogram S.r.l., in data 25.09.2018, dal titolo: "Monitoraggio ambientale del torrente Liera - Piano di monitoraggio e controllo, fase ante-operam (anni 2017-2018)", non appare meritevole di essere accolta per le considerazioni sopra già esposte (vedasi riscontro punto 2).

Pertanto, si conferma l'attribuzione all'iniziativa in oggetto del livello di rischio ambientale "ALTO", esposta nella nota della Provincia di Belluno n. 6098 del 06.03.2020, che è stato determinato con riferimento allo stato di qualità ecologica, pari ad "ELEVATO", riconosciuto al C.I. 448_20 dalla classificazione ufficiale attualmente in vigore (vedasi DGRV n. 1856/2015 e Volume 6/A del PdGAO 2015-2021), unica applicabile, così come previsto dai criteri tecnico-scientifici messi a punto dalla "Direttiva Derivazioni - Approccio metodologico per le valutazioni ambientali ex ante delle derivazioni idriche" per consentire di arrivare alla definizione del rischio ambientale connesso alla realizzazione e messa in esercizio di una nuova derivazione d'acqua.

Punto 4. "...Non si ritiene che il progetto del nuovo impianto possa effettivamente inficiare tale studio, innanzi tutto perché i dati necessari a tale modellazione sono già stati ampiamente raccolti dall'Università. Diversamente, a distanza di più di un anno, non si capisce l'utilità e, tantomeno, come si possa giustificare l'interferenza con il nuovo impianto. Ciò premesso l'Università dovrebbe, quindi, essere perfettamente in grado di studiare gli effetti della tempesta Vaia, a prescindere dal progetto della scrivente..."

... Anche il riferimento alla mancanza di una "conveniente" rappresentazione delle aree idraulicamente compromesse non pare motivo sufficiente per esprimere parere non favorevole, posto che il progetto è antecedente alla tempesta Vaia e, per tale motivo, non poteva contenere una rappresentazione dei suoi effetti..."

Con riferimento alle sopra citate osservazioni si conferma la nota n.53012, in data 04/02/2020, la UO Forestale - sede di Belluno dove "comunica parere non favorevole all'approntamento del progetto dell'impianto dato che non risultano convenientemente rappresentate le aree idraulicamente compromesse nei tratti iniziale e finale oltre che in corrispondenza dei collettori in destra idrografica lungo i quali si sono verificati ingenti accumuli di materiale".

ALLEGATO B 20 OTT. 2020
AL DECRETO n. 884 del _____

Direzione Ambiente

TUTTO CIO' VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO,

il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., presenti tutti i suoi componenti (assente il Direttore della Direzione Regionale Pianificazione Territoriale), condividendo le valutazioni esposte dal gruppo istruttorio, esprime all'unanimità dei presenti, di confermare il

parere non favorevole

al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto in esame.

Il Segretario del
Comitato V.I.A.
Eva Maria Lunger
Eva Maria Lunger

Il Presidente del
Comitato V.I.A.
Dott. Nicola Dell'Acqua
Nicola Dell'Acqua

Il Vice-Presidente del
Comitato V.I.A.
Ing. Loris Tomiato
Loris Tomiato